Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 54/12
di iniziativa del Consigliere G. GRAZIANO recante:
"Modifica dei confini territoriali dei comuni di Serra d''Aiello e Amantea della provincia di Cosenza"
relatore: L. DE FRANCESCO;

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5/4/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	5/4/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	13/04/2022
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 12/05/2022

Testo del Provvedimento

Proposta di Legge n. 54/12^ di iniziativa del Consigliere regionale Graziano pag. 3

Modifica dei confini territoriali dei comuni di Serra d'Aiello e Amantea della provincia di Cosenza

Normativa nazionale

Costituzione della Repubblica italiana. – Art.133 pag. 28

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. - Art. 15 pag. 29

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Articolo 15 Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni

D.L. n. 8 del 18 gennaio 1993. - Art. 15 pag. 31

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica. Art 15. Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.

Legge n. 70 del 13 marzo 1980. - Art. 3 pag. 32

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione

Legge n. 136 del 23 aprile 1976. - Art. 17 pag. 33

Normativa regionale

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983. pag. 35

Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

Documentazione citata

Deliberazione Giunta regionale n 447 del 24 ottobre 2014. pag. 57

L.R. n. 1/2005 e s.m.i. - Adempimenti. in ordine alla copertura finanziaria delle spese del procedimento elettorale.

Giurisprudenza Costituzionale

Corte Costituzionale sentenza n. 237 del 2004 pag. 66

R_CALABR|AAA0ABE|RGP2022|PROT. N. 0008861|05/04/2022 - Allegato Utente 1 (A01)

Consiglio Regionale della Calabria
Presidente Gruppo Consiliare UDC

PROPOSTA DI LEGGE

MODIFICA DEI CONFINI TERRITORIALI DEI COMUNI DI SERRA D'AIELLO E AMANTEA DELLA PROVINCIA DI COSENZA.

Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Serra d'Aiello e Amantea della provincia di Cosenza.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge in oggetto è finalizzata alla modifica, e conseguente variazione, dei confini del Comune di Serra d'Aiello con le linee di confine del Comune di Amantea, ed è promosso dall'Associazione "Ritorno alle Origini di Temesa" costituita da cittadini residenti nella frazione Campora San Giovanni, attigua al Comune di Serra d'Aiello ma ricadente nel comune di Amantea. Nella proposta si espongono in dettaglio le motivazioni che spiegano, non solo gli aspetti urbanistici ma soprattutto l'etnia socio-culturale della popolazione della Frazione di Campora San Giovanni che affonda le proprie origini e si accomuna con l'attuale territorio di Serra d'Aiello.

Recenti scoperte archeologiche hanno portato alla luce oggetti e manufatti rinvenuti nel territorio di Serra d'Aiello e Campora San Giovanni risalenti all'età del ferro (XIII sec. a.C.). Molti esperti archeologi e storici hanno affermato con certezza che la fascia di costa del mar Tirreno compresa tra la foce del Fiume Oliva e la foce del torrente Torbido, attualmente denominata frazione Campora San Giovanni (che si estende ad Est verso l'interno sino ai confini del Comune di Serra d'Aiello) è stata riconosciuta, sotto il profilo storico, archeologico e geografico, territorio appartenente alla *Necropoli di Temesa*.

Di seguito si espongono, per rafforzare le giuste motivazioni di tale proposta di legge, autorevoli cenni storici sulla nascita della città antica, esistita sull'attuale territorio di Serra Aiello e Campora San Giovanni.
La fondazione - Lo storico e geografo greco Strabone ha affermato con certezza che *Temesa* fu fondata dagli *Ausoni* antico popolo dell'età del ferro, nella posizione geografica situata poco prima di *Terina* (attuale territorio di Nocera Terinese).
Il periodo Greco e Brettio - Nel VI secolo a.C. fu sotto il controllo di *Sybaris* e dopo la distruzione di quest'ultima passò sotto il controllo di *Kroton* e, successivamente, di *Locri Epizefiri*. Tra il IV ed il III sec. a.C. la città fu occupata dai *Bretii*, successivamente da Annibale e, infine, dai Romani che nel 194 a.C. la trasformarono in una colonia, mutandogli il nome in *Tempsa*.
La Tempsa nell'Alto Medioevo - La città continuò ad esistere anche dopo la caduta dell'Impero Romano (sec. V d.C. epoca che ricade nell'alto medioevo) e fu elevata a diocesi bizantina. L'ultima notizia certa sull'esistenza di *Temesa* è databile nell' 870 d.C., quando il vescovo Giovanni di Tempsa viene citato tra quelli presenti nel Concilio Costantinopolitano IV, nel quale si condannava lo Scisma di Fozio.

Cenni storici di Campora San Giovanni - Da fonti storiche e sulla base degli ultimi ritrovamenti archeologici, il territorio dell'attuale Campora, frazione di Amantea, viene considerato geograficamente territorio di *Temesa* fino al letto del fiume Oliva. In questa vasta area, come viene citato da *Omero* nell'Odissea, vi erano le cave di rame dell'antica Necropoli, nota anche per l'eccelsa produzione del bronzo. La veridicità e l'attendibilità di tali informazioni vengono ufficialmente riconfermate dai reperti e scarti di rame ritrovati nella frazione di *Campora San Giovanni*, nei pressi di alcune parti di fornaci: luoghi in cui gli abitanti di *Temesa* lavoravano e fondevano il rame, come si evince dal rinvenimento dei recenti reperti. Altre testimonianze risalenti alla stessa epoca storica, quali il ritrovamento di numerose tombe nel territorio che si estende a Sud del Fiume *Oliva*, hanno fatto luce e dato certezza dell'effettiva esistenza di *Temesa* sul predetto territorio. Nel Museo Archeologico di Reggio Calabria sono custoditi alcuni reperti ritenuti tesori archeologici appartenenti al Santuario di Imbelli, nel cuore dell'*Antica Temesa*, che si trova sul percorso che va dalle foci del Fiume Oliva a Serra d'Aiello, compresa nel territorio di Campora San Giovanni. Molteplici reperti di altrettanto inestimabile valore sono presenti nel Museo di Serra d'Aiello di recente costruzione (2007) e dedicato alla necropoli di *Temesa*. Tra questi anche preziosi in oro, che si suppone appartenessero a una donna di illustre famiglia dell'antica necropoli. Nelle epoche successive e da altre fonti storiche è emerso che il territorio della frazione fu interessato dall'accampamento dell'emiro *Muhammad Abdul Al-Zimzim* che vi stabilì il suo quartier generale in preparazione dell'invasione di *Amantea* (denominata *Clampetia*). E proprio su questo storico evento si basa una delle prime ipotesi della denominazione dell'attuale *Campora* (quale sede di accampamento dell'invasore arabo che si appropriò di *Amantea*). Successivamente il territorio fu oggetto di conquista dei Bizantini e dei Normanni che istituirono i primi posti di blocco con le torri di guardia

(attualmente esistenti) Torrione di Coreca e Torrione di Campora (*U Turriune*), quest'ultimo in prossimità dell'attuale centro urbano. Dopo la conquista araba e la riconquista bizantina, Campora venne inglobata nella diocesi di *Amantea-Tempsa*, dato, questo, dal quale si deduce che Amantea e Temesa (denominata dai romani Tempsa) erano due città diverse, entrambe presenti in territori diversi in un dato periodo storico. Da tutte le testimonianze storico/archeologiche di recente scoperta, pertanto, si desume che il territorio dell'attuale frazione Campora, compreso tra il fiume Oliva e il torrente Torbido è stato precedentemente territorio appartenente a Tempsa. Le autorevoli fonti storiche fanno luce sulle diverse notizie inerenti la reale appartenenza del territorio di Amantea, oggetto di contesa in più epoche e da diversi popoli. Pertanto, si può dedurre che il territorio della frazione Campora San Giovanni è rientrato sotto il dominio della vicina Amantea, verosimilmente tra il X e XII Sec. Grazie alla recente, significativa e comprovata attendibilità delle fonti, è emersa, altresì, l'assoluta certezza che in epoche precedenti, con esclusione di un breve periodo di cui non si hanno notizie, fino a risalire al XII sec a.C sul territorio, oggetto della proposta di legge, sia esistita per secoli la città di *Tempsa*, così denominata dall'Imperatore Romano pro-tempore che ha inteso sostituire l'originario antico nome della città (da *Temesa* a *Tempsa*). Successivamente ai succitati avvenimenti e recenti testimonianze documentate da alcuni scritti storici, l'attuale frazione è stata denominata *San Giovanni* (Santo Janni poi tradotto San Giovanni) conseguentemente alla costruzione di una cappella (non più esistente di cui si è avuta traccia fino a tempi recenti) dedicata a San Giovanni Battista, costruita dal Marchese di origini siciliane *Giovanni Maria Cozza*, del quale l'attuale località conserva ancora il nome (Località Cozza). La minuziosa chiesa fu ispirata alla devozione del Santo patrono della confinante Nocera Terinese, per cui oggi un'antica statua del Santo è venerata nell'attuale parrocchia in Campora San Giovanni. La frazione di cui si parla è stata anche un variegato scenario di comune contesa tra molte famiglie, soprattutto di provenienza dai comuni limitrofi di Nocera Terinese e Aiello Calabro, che all'epoca comprendeva l'attuale Serra d'Aiello. Alcune di queste famiglie, con titoli nobiliari, hanno ottenuto il possesso e la legittima proprietà di parti del territorio. Da alcuni recenti studi è emerso che, nel 1898, Amantea acquistò dai vicini il territorio di Campora San Giovanni, cooptandolo sotto la propria giurisdizione. Tuttavia, sono state reperite anche recenti testimonianze, immagini fotografiche e documentali che riportano integralmente e riconducono agli scritti e ai luoghi originali. Dalla testimonianza de qua si può evincere, fino ai giorni nostri, la naturale e spontanea simbiosi degli abitanti dei luoghi interessati, che mette in evidenza anche sulla base degli eventi archeologici già ampiamente dettagliati, l'uniformità ad un unico territorio (Campora San Giovanni-Serra d'Aiello) che affonda le proprie storiche radici nella città e popolo di *Temesa*.

La foto e il documento di seguito allegati, rappresentano:

Foto 1. Foto della locale stazione ferroviaria su cui era indicata la scritta **CAMPORA SAN GIOVANNI-SERRA-AIELLO** (attualmente la scritta Serra Aiello non più esistente);

Foto 2. Documentazione commerciale **esercizio di Generi Alimentari di MICELI Salvatore fu Domenico**, in Campora San Giovanni. Nella foto risalta e si evince la scritta Serra Aiello-Frazione Campora che indica e certifica l'esatta ubicazione dell'attività.

Assetto urbanistico/Infrastrutturale di Campora San Giovanni **-** Sotto il profilo urbanistico, un promontorio naturale in località *Coreca*, consistente in una collina poco distante dalla battigia della locale costa del mar Tirreno, suddivide il territorio (Amantea a Nord e Campora San Giovanni a Sud) entrambi distanti 8 Km e collegati esclusivamente da una galleria (Galleria di Coreca) di recente costruzione sulla SS. 18, che attraversa il promontorio su citato, permettendo di raggiungere il centro urbano di Amantea. Tra i due centri persistono località *Marinella* e località *Coreca*, la cui costruzione dei relativi agglomerati di case è avvenuta per opera di alcune famiglie trasferitesi dai comuni limitrofi. Le due località urbanisticamente hanno preso forma abitativa nel periodo successivo all'immediato dopoguerra e sono a nord della foce del Fiume Oliva, non comprese nella presente proposta di rettifica dei confini. La frazione di Campora San Giovanni congloba l'insieme di un territorio che viene identificato in varie località. Su alcune sono presenti piccoli agglomerati di fabbricati adibiti a civile abitazione, mentre si sono sviluppate dagli anni 1970 ad oggi, alcune zone del territorio che rappresenta l'attuale centro urbano diviso tra nord e sud da una vecchia strada provinciale, che oggi costituisce il corso principale di Campora (Corso Italia).

Le località limitrofe sono così denominate: Augurato-Carratelli-Cozza-Fravitte-Imbelli-Marano-Mirabelli-PianaCavallo-PianaMauri-Principessa-Rubano-Ribes-Stritturi-Villanova.

Il territorio confina: a Nord con Fiume Oliva, a Ovest con il Mar Tirreno, a Sud con Torrente Torbido e ad Est con il territorio del Comune di Serra d'Aiello.

La diversa terminologia e la cadenza della lingua dialettale comunemente parlata dai Camporesi, è quasi identica a quella parlata dai Serresi e simile al dialetto parlato dai cittadini di Aiello Calabro. Pertanto è palese la netta diversità dal vernacolo amanteano che identifica innegabilmente la propria etnia, che a tutt'oggi fa risaltare l'influenza araba degli invasori.

Tale diversità fra Campora e Amantea è stata assestante e immutata fin dai tempi remoti, attualmente ancora persistente tanto da far risaltare usanze prettamente differenti tra loro. Il diverso aspetto socio-culturale viene ampiamente giustificato in quanto comprovato dall'esistenza della città di *Temesa* sull'attuale territorio di Campora San Giovanni e di Serra d'Aiello, che porta ad attribuire a entrambi gli abitanti dei due territori una comune discendenza riconducibile sotto il profilo etnico al popolo di *Temesa*. Stante ciò, è naturale spiegare come gli usi i costumi e le tradizioni si identifichino in Campora San Giovanni e Serra d'Aiello, tanto da poterli collocare territorialmente ad una comune appartenenza e in un comune territorio. I Camporesi nel corso degli anni hanno vissuto la loro evoluzione nel proprio territorio in maniera autonoma sia sotto il profilo urbanistico che strutturale, per cui si è delineato uno sviluppo socio culturale che si è maggiormente integrato con i cittadini appartenenti al Comune di Serra d'Aiello e anche, sebbene in numero minore, con i cittadini provenienti dal territorio di Aiello Calabro.

Attualmente in Campora San Giovanni sono presenti attivamente, per cui hanno dato anche motivo di indipendenza socio-economica anche per distanza (8 Km da Amantea), molteplici attività commerciali di seguito descritte: Bar-gelaterie (5), Pescherie (1), Macellerie (5), Pasticcerie (2), Supermercato (1), Vendita generi alimentari (4), Panifici (3), Pizzerie (5), vendita abbigliamento (6), vendita calzature (1), vendita ferramenta (1), edicola (1), vendita fiori (2), ottica (2), gioiellerie (2), cartolibreria (2), casalinghi/detersivi (3), rivendita monopolio/ricevitorie (4), vendita elettrodomestici (2), parafarmacie (1), armeria/articoli per la pesca (1), calzolai (1), caseifici (2), elettrauto (1), erboristeria (1).

Inoltre sono presenti gli esercizi descritti nei vari settori Industriali-commerciali-turistici: 3 mobilifici, 3 autofficine, 1 agenzia immobiliare, 1 autoscuola, 2 centro revisioni, 2 lavorazioni marmi, associazioni sportive, 2 scuola di ballo, 2 autocarrozzerie, 2 distributori carburante, 2 autolavaggi, 3 conservifici, 4 serramentisti lavorazione alluminio, 4 impresa edile, 1 palestra, 2 agenzia assicurazione, 3 tipografie, 2 rimessaggio/riparazione imbarcazioni, 4 B&B, 5 strutture ricettive, 6 ristoranti, 2 agenzia servizi funerari, 9 attività turistiche/balneari di natura stagionale.

La frazione è servita anche dai seguenti esercenti professionali: 1 Centro Medico Polifunzionale, 1 Farmacia, 1 Guardia Medica, 6 Medici di Base. Operano sul territorio anche diversi commercialisti e studi tecnici nel campo dell'edilizia.

Nel campo dell'istruzione è presente un 1 Istituto Comprensivo con denominazione (Campora-Aiello) così composto: Scuola dell'infanzia (alunni 110); Scuola primaria (alunni 230); Scuola secondaria di 1° grado (alunni 117) - Totale degli alunni 457 di cui 37 provenienti dal Comune di Serra d'Aiello

L'attività di Culto Cattolico, della parrocchia dedicata a San Petro e Paolo, viene esercitata da pochi anni nella nuova Chiesa che sostituisce quella precedente strutturalmente pericolante, eretta in economia dagli abitanti nei primi anni del 1900.

Nella Frazione è presente un'area cimiteriale al servizio esclusivo, indipendente da quella di Amantea, per i soli abitanti/defunti del proprio territorio frazionale.

Nei pressi del torrente Torbido a Sud, confine naturale della provincia di Cosenza con Catanzaro e con il comune di Nocera Terinese, nelle acque del Tirreno vi è il porto turistico comprendente circa 300 posti per natanti di piccole/medie dimensioni.

Il rifornimento idrico per il fabbisogno della popolazione della predetta frazione è indipendente dalla rete che fornisce il resto del territorio comunale di Amantea.

Per le suddette motivazioni il Consiglio Comunale di Serra d'Aiello ha deliberato favorevolmente all'accorpamento della Frazione Campora San Giovanni – con delibere Consiliari del 17/12/2021 e 11/02/2022 - e quindi favorevole alla modifica dei propri confini e alla cooptazione nella propria giurisdizione anche della Frazione di Campora San Giovanni.

Gli amministratori, inoltre, hanno accolto la proposta dell'*Associazione Ritorno alle Origini di Temesa* inerente l'attribuzione di una nuova denominazione del proprio territorio delimitato dai nuovi confini oggetto della presente proposta di legge, la quale porterebbe al riconoscimento di naturale appartenenza alla necropoli di Temesa e porre alla volontà popolare con apposito referendum l'attribuzione di una nuova denominazione.

Il territorio che si andrebbe a delineare con i nuovi confini comprenderebbe l'attuale frazione di Campora San Giovanni delimitando una nuova linea di confine contrassegnata nel Foglio di Mappa Catastale (Allegato 1) in cui vengono evidenziate le particelle del territorio interessato, comprese tra due corsi d'acqua a Nord dal Fiume Oliva e a Sud dal Fiume Torbido.

Non ricadono nella modifica di confine formulata nella presente proposta le due località a nord del fiume Oliva che si estendono fino al promontorio di Coreca, e precisamente il territorio delle zone Marinella e di Coreca che rimarrebbero di pertinenza del territorio di Amantea.

A tale proposito, a seguito dell'adozione della presente Proposta da parte del Consiglio Regionale, in futuro potrà essere valutata concretamente la fusione dei Comuni di Aiello Calabro e di Cleto. Infatti, entrambi rispecchiano, a differenza dei Comuni limitrofi, una oggettiva similitudine di usi e costumi che probabilmente risalgono storicamente all'epoca in cui era fiorente la *Città di Temesa*, per cui la sua reale esistenza ha certamente avuto influenza socio-culturale sugli attuali territori di Cleto e Aiello, tanto da sentirne gli effetti a tutt'oggi e per i quali si potrebbe ritenere la possibilità di risalire all'attribuzione di una comune etnia con il territorio di Serra d'Aiello. Fermo restando l'intesa tra i Sindaci e le Amministrazioni, tale prospettiva di fusione tra i Comuni di Aiello Calabro e Cleto, rientrerebbe sicuramente anche nello spirito dell'attuale politica nazionale che favorisce l'accorpamento di più Enti in un unico Comune.

Affinché si concretizzi la presente proposta di legge finalizzata alla modifica di confine tra il Comune di Amantea e il Comune di Serra d'Aiello è prevista indizione del referendum consultivo ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 13/1983 che nella fattispecie chiamerà al voto i soli cittadini residenti nella frazione Campora San Giovanni, e i cittadini residenti nel Comune di Serra d'Aiello. I cittadini interessati dovranno esprimere la propria preferenza sull'inclusione *della Frazione Campora S.G., precisamente tra i corsi d'acqua del fiume Oliva e il torrente Torbido, nel Comune di Serra d'Aiello. Al nuovo comune sarà attribuito il nome di Temesa.*

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLATO

ART.1 Modifica dei Confini Territoriali dei Comuni di Serra d'Aiello e Amantea della provincia di Cosenza.
ART.2 Rapporti conseguenti alla modifica dei confini territoriali dei Comuni di Serra d'Aiello e Amantea.
ART.3 Denominazione del Territorio. Sede del Consiglio Comunale e del Museo di Temesa.
ART.4 Clausola di invarianza finanziaria.
ART.5 Entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Gli unici profili di spesa che graveranno sulla finanza regionale sono connessi alla indizione e all'organizzazione del Referendum consultivo di cui all'articolo 40 della legge regionale 13/1983. Infatti, l'articolo 32 della citata legge regionale stabilisce che, per quelli consultivi, *"le spese realtive agli adempimenti spettanti al Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione",* con la possibilità per la Regione di *"anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale".*

Per il calcolo dell'ammontare del rimborso spettante ai Comuni si sono assunti quali parametri di riferimento di carattere generale quelli adottati dal Ministero dell'Interno in occasioni delle elezioni politiche e regionali del 2013, inoltre, facendo pieno riferimento a quanto statuito dalla Giunta Regionale con delibera 447/2014 da cui si evince un costo medio per seggio di € 1.248,9607 (arrotondato a 1.249) e un costo medio per elettore di € 3,3690 (arrotondato a 3,37).

Le spese anticipate dai Comuni e rimborsabili dalla Regione possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

- compensi ai componenti di seggio elettorale: sono rimborsate nelle misure dell'art. 1 della legge n. 70/1980, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 62/2002, salve successive modificazioni;
- retribuzioni di prestazioni straordinarie rese dal personale comunale: le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali addetti ai servizi elettorali sono autorizzate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, D.L. n. 8/1993 convertito con la legge n. 68/93 come modificato dal comma 400 lett.d) punti 1 e 2, legge 27 dicembre 2013 n. 147, dal contratto collettivo di lavoro del comparto e dalle altre disposizioni vigenti;
- Spese per assunzione di personale a tempo determinato: è ammessa al rimborso la sola spesa relativa al periodo di tempo strettamente necessario per lo svolgimento degli adempimenti elettorali, fermo restando che il rimborso della spesa è limitato, come tempo massimo, al periodo intercorrente tra l'affissione del decreto di convocazione di comizi ed il trentesimo giorno successivo delle consultazioni;
- Stampati e manifesti non forniti dalla Regione: possono essere rimborsate solo le spese agli stampati indispensabili per la necessità del servizio elettorale la cui fornitura è prevista a cura dei Comuni;
- Trasporti vari e per operazioni di montaggio/smontaggio delle cabine elettorali: sono rimborsabili le spese relative ai trasporti che si rendessero necessarie nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riferimento all'organizzazione del servizio della raccolta delle notizie, al collegamento delle sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale ed al recapito dei plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni;
- Allestimento degli spazi per la campagna referendaria e dei seggi elettorali;
- Spese postali e telegrafiche: sono comprese anche quelle per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali;
- Spese varie sempre inerenti agli oneri effettivamente sostenuti per specifici adempimenti organizzativi da parte dei Comuni (ad esempio, affitto dei beni immobili da adibire a sezioni elettorali; noleggio dei beni immobili per sezioni elettorali; spese sostenute dai Comuni per l'erogazione di buoni pasto al personale che ha svolto lavoro straordinario limitatamente nei giorni in cui il lavoro straordinario è stato effettivamente svolto per attività inerenti l'organizzazione del referendum consultivo).

Dall'istruttoria effettuata, risulta che gli elettori potenzialmente interessati alla consultazione referendaria sono così suddivisi:
Comune di Serra d'Aiello, 725 elettori e 1 sezione elettorale;
Frazione Campora San Giovanni, 3634 elettori e 4 sezioni elettorali;

Pertanto si deduce che nel territorio interessato al referendum (Serra/Campora) il numero complessivo degli elettori, comprensivo degli elettori iscritti all'AIRE, è pari a 4359 persone.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, assumendo come parametro il costo individuato dalla Giunta regionale nella citata delibera, le spese complessive a carico della Regione per lo svolgimento del referendum consultivo, possono essere stimate in € 20.935,00 (1.249 x 5 seggi e 3,37 x 4.359 votanti) indicando quale criterio di quantificazione degli oneri quello della fissazione di un tetto di spesa. Gli oneri gravano per il solo esercizio 2022 sul bilancio regionale e trovano congrua copertura mediante prelievo dal Programma U.30.03, capitolo U0700110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2022, e corrispondente imputazione della medesima somma a carico del Programma U.01.07, capitolo U0100210600 "Spese per l'attuazione del Referendum (LR 13/1983)".

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Modifica dei confini amministrativi dei Comuni di Serra d'Aiello (CS) e Amantea (CS)

La Tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall'attuazione del provvedimento.
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C *"spesa corrente",* I *"spesa d'investimento"*
Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A *"annuale",* P *"pluriennale"*
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente

Tab. 1 – Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C/I	Carattere Temporale A/P	Importo
1	*Spesa per indizione referendum*	*C*	*A*	*20.935,00*

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari
Per i criteri di quantificazione si rinvia a quanto specificato nella relazione tecnico-finanziaria.

Tab.2 – Copertura finanziaria:
Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella Tabella 1

Programma/Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Programma Capitolo	- 20.935,00 €		
Programma Capitolo	20.935,00 €		

Il Fondo di cui all'articolo 1 è costituito prelevando la somma di euro 32.000,00 dal capitolo di spesa _____ e imputando contestualmente la suddetta somma al Programma _____, Capitolo _____.

ALLEGATI

1- **Planimetrie del territorio e relazione tecnica**
2- **Delibera del Comune di Serra d'Aiello del 09/12/2021**
3- **Delibera del Comune di Serra d'Aiello del 11/02/2022**

Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Serra d'Aiello e Amantea della provincia di Cosenza

Art. 1

Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Serra d'Aiello e Amantea della provincia di Cosenza

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, sono modificati i confini territoriali tra i Comuni di Amantea e Serra d'Aiello della Provincia di Cosenza, mediante distacco della frazione di Campora San Giovanni dal Comune di Amantea e aggregazione della stessa al Comune di Serra d'Aiello, come da relazione tecnica comprendente la planimetria con le particelle in catasto direttamente interessate (Allegato A).

Art. 2

Rapporti conseguenti alla modifica dei confini territoriali dei Comuni di Serra d'Aiello e Amantea

1. La definizione di eventuali rapporti patrimoniali e finanziari conseguenti alla modifica dei confini territoriali dei Comuni di Serra d'Aiello e Amantea è stabilita ed è regolarizzata a cura delle amministrazioni degli enti interessati nei tre mesi successivi alla modifica di cui all'articolo 1.

Art. 3

Denominazione del Territorio. Sede del Consiglio comunale e del Museo di Temesa

1. Il nuovo Comune derivante dalla modifica dei confini territoriali di cui all'art. 1 è denominato Temesa. La sede del Consiglio Comunale e il Museo di Temesa rimangono ubicati nelle sedi attuali del Comune di Serra d'Aiello.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

Entrata in vigore della legge

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 05 Aprile 2022

Giuseppe GRAZIANO

[redacted]

R_CALABR|AAA0ABE|RGP2022|PROT. N. 0008870|05/04/2022 - Allegato Utente 3 (A03)

MODIFICA DEI CONFINI TERRITORIALI DEI COMUNI DI AMANTEA FRAZIONE CAMPORA SAN GIOVANNI E SERRA D'AIELLO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Allegato A1 – Planimetrie di inquadramento generale

Il tecnico

[redacted]

RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA RETTIFICA DI CONFINE

Premessa

La sottoscritta Alessandra Russo, geometra, con studio tecnico in Campora San Giovanni, C.so Italia n. 124 del comune di Amantea (CS) iscritta all'Albo Professionale dei Geometri di Cosenza al n. 2667, a seguito di incarico tecnico conferitelo con Delibera del Direttivo, relazione quanto segue:

Relazione

La presente proposta di legge nasce per rettificare i confini territoriali dei Comuni di Amantea e Serra D'Aiello, al fine di ripristinare il territorio nello stato originario della Frazione di Campora San Giovanni del Comune di Amantea, località distante circa 8 Km dal centro abitato di detto Comune mentre risulta essere contiguo al Comune di Serra D'Aiello.

Il territorio della Frazione di Campora San Giovanni si affaccia sul litorale tirrenico, il suo piccolo pianoro adiacente la spiaggia viene contornato da una collina il tutto per un'estensione di circa 9'760'000.00 Mq pari a (976 Ha 00 Are e 00 Ca).

Circoscritto nella maggior parte da limiti naturali, i confini del territorio Camporese sono segnati da due importanti corsi d'acqua: il fiume Oliva a nord ed il fiume Torbido a sud, al confine con la provincia di Catanzaro, ad Est, nell'entroterra, troviamo il territorio del Comunale di Serra D'Aiello, a completare i confini di Campora San Giovanni è l'affaccio sul Mar Tirreno ad Ovest, la costa, estesa circa 3,60 km è percorsa dalla Strada Statale SS18 a partire dal Km 349+760 a Nord al Km 353+100 a Sud.

I Fogli di Mappa Catastali contenuti nella porzione di territorio da aggregare al territorio del Comune di Serra D'Aiello, allo stato attuale sono così censiti:

Foglio 31;

Particelle: 23, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 92, 93, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 111, 145, 152, 157, 169, 214, 218, 226, 232, 240, 241, 242, 243, 287, 289, 290, 291, 293, 328, 329, 357, 358, 365, 373, 374, 375, 383, 391, 398, 401, 406, 408, 428, 465, 466, 476, x505, 540, 541, 542, 544, 545, 554, 556, 558, 559, 560, 563, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 584, 585, 625, 626, 690, 691, 693, 694, 698, 699, 700, 701, 702, 704, 705, 706, 716, 717, 723, 724, 725, 726, 727, 729, 730, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 832, 834, 835, 836, 838, 840, 841, 848, 855, 856, 868, 874, 876, 888, 889, 892, 893, 924, 931, 940, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1183, 1184, 1194, 1197, 1198, 1199, 1121, 1200, 1210, 1212, 1221, 1223, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1268, 1270, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1289, 1290.

Fogli di Mappa Catastali: 32 - 33 - 33/A - 33/B - 34 - 35 - 36 - 36/A – 37 nella loro totalità.
Inoltre, il territorio di Campora San Giovanni è suddiviso nelle seguenti contrade: Augurato – Carratelli – Cologni – Cozza – Cuccuvaglia – Fravitte - Imbelli – Marano – Mirabelli – Oliva - Piana Cavallo - Piana Mauri – Principessa – Ribes – Rubano – Villanova e Località Salice.
Tutto ciò descritto viene meglio rappresentato nell'Allegato A1 (Planimetrie di inquadramento generale) a rappresentare il territorio che dal Comune di Amantea passerà ad essere amministrato dal Comune di Serra D'Aiello.
A tal fine occorre indire apposito referendum con motivata delibera del Consiglio Regionale, che stabilisca che saranno chiamati alla consultazione esclusivamente i cittadini aventi diritto al voto, residenti nella Frazione di Campora San Giovanni del Comune di Amantea.

Il Tecnico

[redacted]

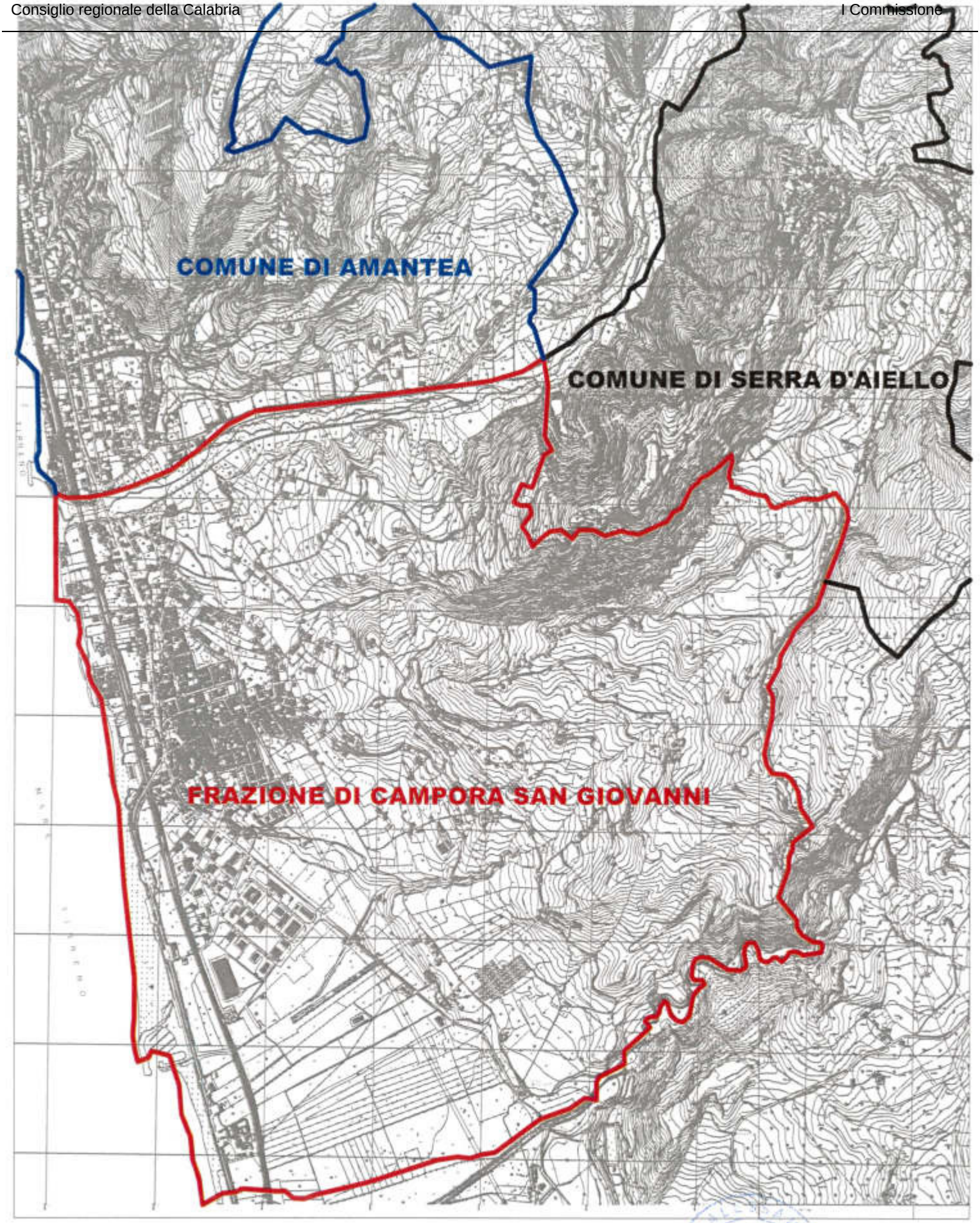

STRALCIO C.T.R. - scala 1/25000

[redacted]

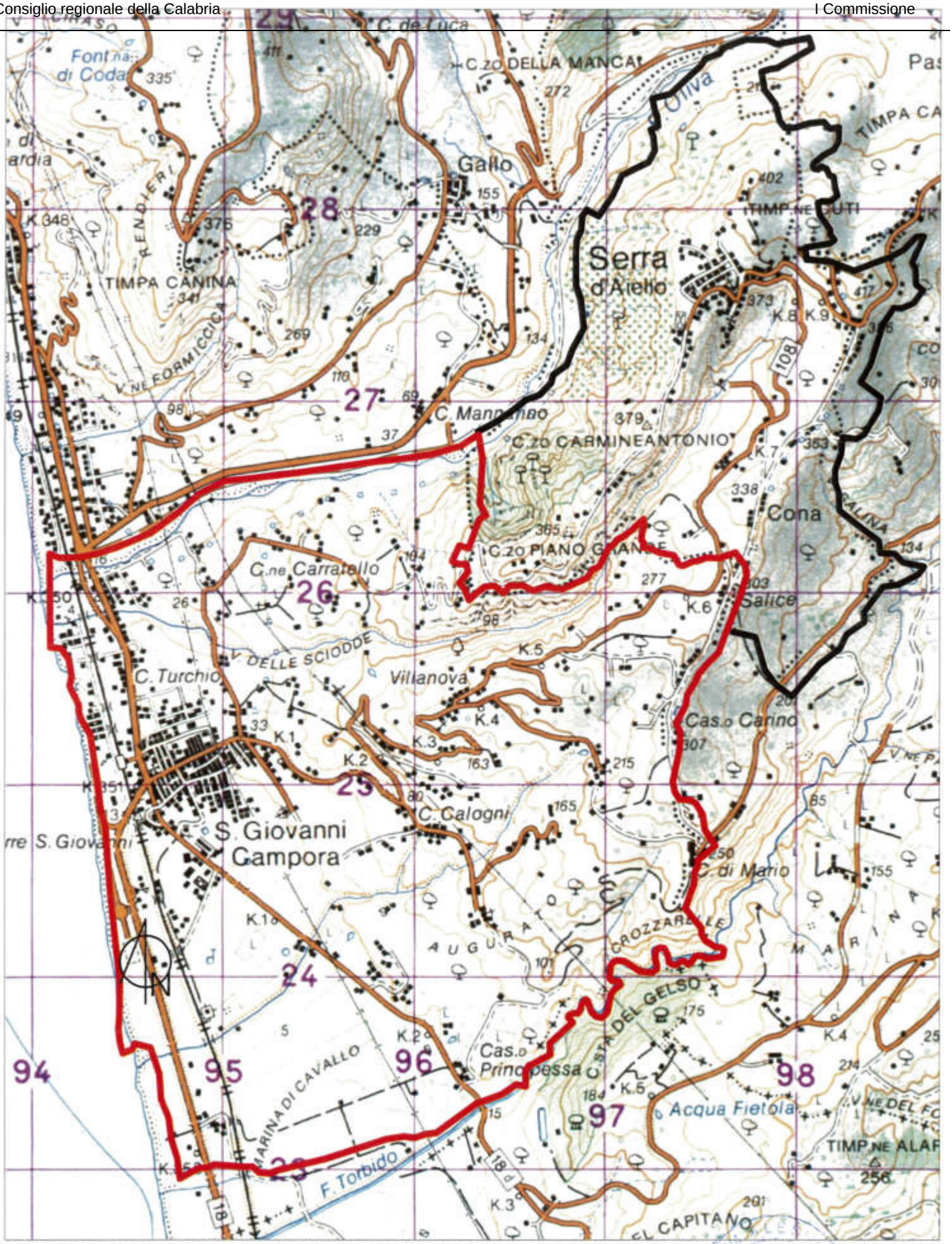

STRALCIO IGM CON INDIVIDUAZIONE TERRITORI OGGETTO DI RIPERIMETRAZIONE

LEGENDA

TERRITORIO DA INCLUDERE NEL COMUNE DI SERRA D'AIELLO (CS)

TERRITORIO APPARTENENTE AL COMUNE DI SERRA D'AIELLO (CS)

[redacted]

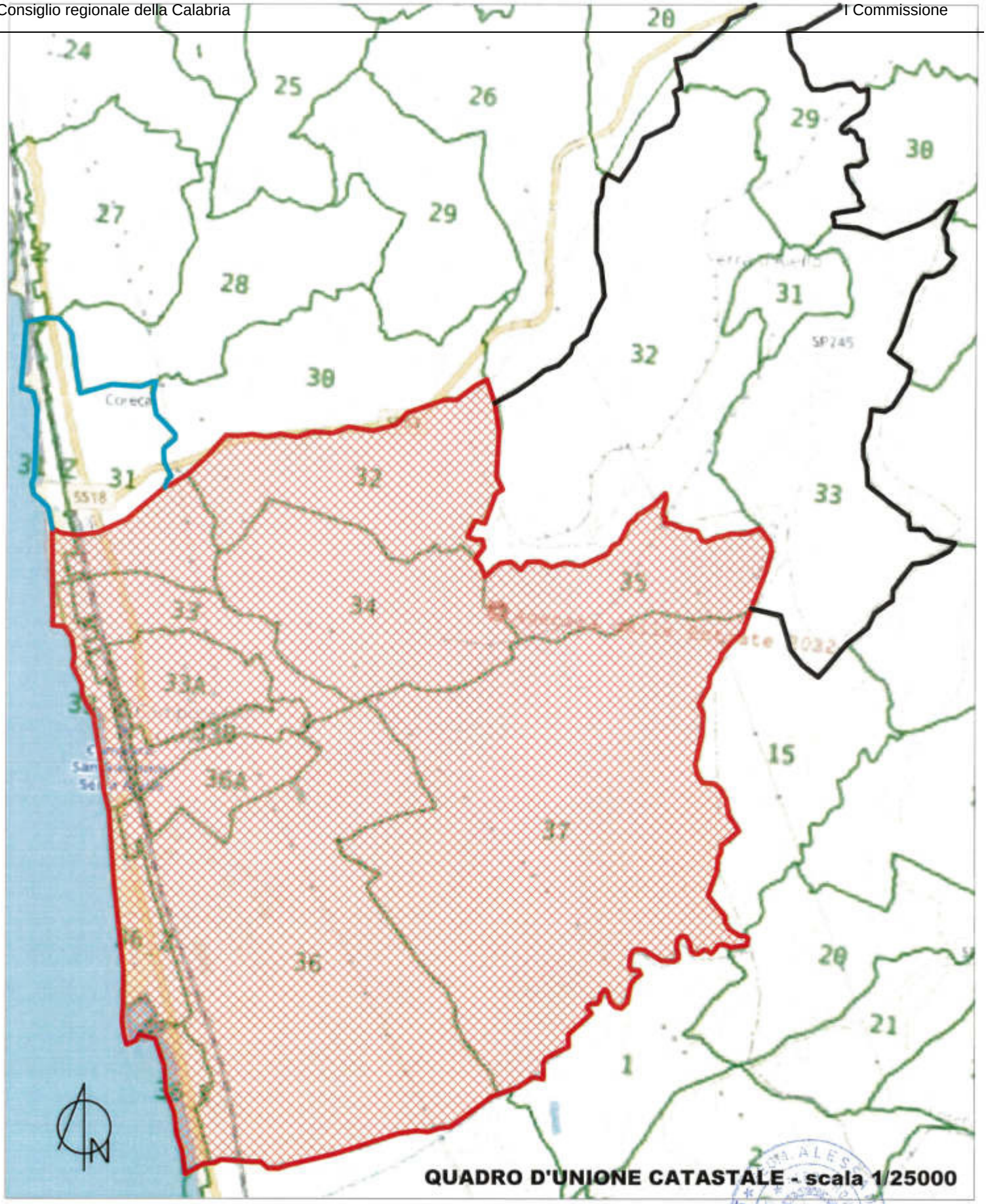

LEGENDA

[redacted]

TERRITORIO DA INCLUDERE NEL COMUNE DI SERRA D'AIELLO (CS)

I Fogli di Mappa Catastali contenuti nella porzione di territorio da aggregare al territorio del Comune di Serra D'Aiello sono i seguenti: f. 31 (in parte) - 32 - 33 - 33/A - 33/B - 34 - 35 - 36 - 36/A - 37

FOGLI CATASTALI DEL COMUNE DI SERRA D'AIELLO (CS)

PARTE DEL FOGLIO CATASTALE N. 31 NON OGGETTO DI INCLUSIONE

[redacted]

STRALCIO CATASTALE DEL FOGLIO 31 CON INDIVIDUAZIONE PARTICELLE OGGETTO DI AGGREGAZIONE AL COMUNE DI SERRA D'AIELLO - scala 1/5000

COMUNE DI SERRA D'AIELLO
Provincia di Cosenza
http://www.comune.serradaiello.cs.it/
PEC: protocollo.serraaiello@asmepec.it

Deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 13 del 17 dicembre 2021

OGGETTO: Istanza Annessione della di Frazione Campora San Giovanni del Comune di Amantea – Determinazioni.

L'anno duemilaventuno addì 17 del mese di dicembre, alle ore 19:20 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone seguenti:

N°	NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	Avv. ANTONIO CUGLIETTA	Sindaco	SI	NO
2	Dr. PIERO LONGO	Consigliere	SI	NO
3	Sig. GAETANO CAPPELLI	Consigliere	SI	NO
4	D.ssa MARGHERITA PERRI	Consigliere	SI	NO
5	Sig. GIANLUCA POSTERARO	Consigliere	NO	SI
6	Sig. FILIPPO ALOE	Consigliere	NO	SI
7	Sig. FLAVIO ROPPO VALENTE	Consigliere	SI	NO
8	Dott. RAFFAELE CAMASTRA	Consigliere	SI	NO
9	Dr.ssa GIOVANNA CARUSO	Consigliere	SI	NO
10	Sig. VINCENZO PARADISO	Consigliere	SI	NO
11	Sig. WALTER PIRILLO	Consigliere	SI	NO

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Patrizia Ruoppolo, il quale procede alla redazione del presente verbale.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- in Amantea si è costituito un associazione "Ritorno alle origini di Temesa " con lo scopo di sostenere finalità organizzative senza scopi di lucro per la tutela dei cittadini della frazione di Campora San Giovanni .;

- L'Associazione "Ritorno alle origini di Temesa "ha presentato a questo Ente con nota prot. N. 0001067 la proposta di distacco della porzione di territorio di Campora San Giovanni ricadente in territorio del Comune di Amantea con la richiesta di disponibilità all'attivazione del procedimento.

Considerato che la presente iniziativa non solo risolve le esigenze della proprietà, bensì assolve anche all'opportunità di razionalizzazione dell'assetto territoriale e funzionale di entrambi gli Enti coinvolti.

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta delle istanti i quali possono procedere ad inoltrare a Regione Calabria la richiesta per il mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Amantea e Serra d'Aiello mediante distacco di una porzione di territorio del Comune di Amante ed annessione della medesima al Comune di Serra d'Aiello .

Visti:

Il Titolo V, art. 133, della Costituzione della Repubblica Italiana;

I pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi rispettivamente dal Responsabile dell'area tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Ritenuto di richiedere l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, al fine di provvedere ad inoltrare la richiesta alla Giunta Regionale, affinché la stessa possa promuovere tempestivamente la relativa procedura.

Uditi gli interventi dei Consiglieri, come risulta dall'allegato al presente atto integralmente trascritto dalla registrazione di seduta;

Con voti:

Favorevoli: n. 9

Delibera

1. Di approvare la proposta di distacco della porzione di territorio ricadente in territorio del Comune di Amantea e relativa aggregazione al territorio del Comune di Serra d'Aiello ;
2. Di demandare al Responsabile di Settore competente l'adozione di eventuali atti successivi.

Successivamente:

Con voti:

favorevoli: n. 9

legalmente espressi su n.9 Consiglieri presenti,

delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Il SINDACO

Avv. Antonio Cuglietta

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Patrizia Ruoppolo

GLI ASSESSORI

Gaetano Cappelli

Dott. Raffaele Camastra

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A T T E S T A
che la presente deliberazione

- E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IL GIORNO 28.12.2021 E VI RIMARRA' PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI;

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 17.12.2021 in quanto:

[x] Dichiarata immediatamente eseguibile;
[ ] Sono decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio.-

Serra d'Aiello, li 28.12.2021

L' incaricato
(Andreas Amendola)

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Serra D'Aiello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti

COMUNE DI SERRA D'AIELLO
Provincia di Cosenza
http://www.comune.serradaiello.cs.it/
PEC: protocollo.serraaiello@asmepec.it

Deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 01 del 11 febbraio 2022

OGGETTO: Istanza da parte del dell'Associazione "Ritorno alle origini di Temesa" di annessione al comune di Serra d'Aiello di porzione di territorio della Frazione "Campora San Giovanni" del Comune di Amantea – Determinazioni.

L'anno duemilaventidue addì 11 del mese di febbraio, alle ore 19:20 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone seguenti:

N°	NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	Avv. ANTONIO CUGLIETTA	Sindaco	SI	NO
2	Dr. PIERO LONGO	Consigliere	SI	NO
3	Sig. GAETANO CAPPELLI	Consigliere	SI	NO
4	D.ssa MARGHERITA PERRI	Consigliere	NO	SI
5	Sig. GIANLUCA POSTERARO	Consigliere	NO	SI
6	Sig. FILIPPO ALOE	Consigliere	SI	NO
7	Sig. FLAVIO ROPPO VALENTE	Consigliere	SI	NO
8	Dott. RAFFAELE CAMASTRA	Consigliere	SI	NO
9	Dr.ssa GIOVANNA CARUSO	Consigliere	SI	NO
10	Sig. VINCENZO PARADISO	Consigliere	NO	SI
11	Sig. WALTER PIRILLO	Consigliere	SI	NO

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Patrizia Ruoppolo, il quale procede alla redazione del presente verbale.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- in Amantea si è costituita un'associazione denominata "Ritorno alle origini di Temesa" con lo scopo di sostenere finalità organizzative, senza scopi di lucro, per la tutela dei cittadini della frazione di Campora San Giovanni del comune di Amantea;

- l'associazione "*Ritorno alle origini di Temesa*", per mezzo dei suoi rappresentanti, ha presentato a questo Ente, con nota prot. N. 0001067, richiesta di disponibilità del comune di Serra d'Aiello all'attivazione del procedimento di iniziativa popolare per la presentazione di una proposta di legge in seno al Consiglio Regionale per proporre il distacco del territorio di Campora San Giovanni, attualmente costituente frazione del Comune di Amantea, con sua conseguente annessione/accorpamento al comune di Serra d'Aiello;

- il comune di Serra d'Aiello con delibera di C.C. n. 13 del 17/12/2021 accoglieva positivamente l'istanza della predetta associazione;

- con nuova istanza datata 09/01/2022, prot. n. 126/2022, il Presidente dell'associazione "*Ritorno alle origini di Temesa"* ha presentato, oltre l'atto costitutivo dell'Associazione (depositato in atti) una nuova istanza con la quale, si chiede che, oltre ad illustrare più dettagliatamente le motivazioni dell'iniziativa, nel caso di esito positivo del procedimento amministrativo attivando, il nuovo territorio e l'ente locale di riferimento (Serra d'Aiello – Campora San Giovanni) assuma la nuova e diversa denominazione di "Temesa";

- la medesima associazione ha anche anticipato il contenuto della bozza di proposta (in atti per la parte di interesse: immodificabilità della sede del Consiglio comunale e del Museo di Temesa) di legge da inoltrare al Consiglio Regionale -per l'indizione del relativo referendum della popolazione interessata- che offre una documentata ed argomentata ricostruzione dell'ancestrale storia della città di Temesa e, quindi, delle comuni origini storiche, delle conseguenti affinità linguistiche e socio-culturali delle genti, oggi occupanti i territori di Serra d'Aiello e Campora San Giovanni, vertudiose progenie dell'unica ed unitaria etnia di quell'antica città.

Evidenziato infatti che:

- "In molti scritti greci e latini si parla di tre celebri città *Lampetia* o *Clampetia*, *Tempsa* e *Tyllesium,* **giacenti sul Tirreno**, tra l'antico *Capo Lino* (oggi Verre*),* e il capo *Tyllesium* (oggi Còrica*)* –così: Parroco Scipione Solimena, Tipografia G. Lopresti – Palmi 1902-;
- i reperti archeologici rinvenuti nel territorio di Serra d'Aiello e Campora San Giovanni, custoditi nel locale Museo, testimoniano, senza ombra di dubbio, la unitarietà, più che comunanza, storico- culturale-linguistico dei due territori e delle relative comunità;
- la costa tirrenica è tutta costellata da comuni che, pur trovando il loro più recente sviluppo direttamente sulla costa, hanno avuto ed hanno il loro nucleo originario e più antico nell'entroterra collinare (per evidenti, ataviche, esigenze difensive).

Udito l'intervento del sindaco che illustra le seguenti motivazioni:
a) la presente iniziativa non solo risolve le esigenze di piena e più compiuta riconducibilità del territorio alla collettività di effettivo ed atavico riferimento, ma assolve anche all'opportunità di una migliore razionalizzazione dell'assetto territoriale e funzionale delle comunità coinvolte;
b) a seguito dell'adozione della presente Proposta da parte del Consiglio Regionale, in futuro potrà essere valutata concretamente la fusione dei Comuni di Aiello Calabro e di Cleto.
Infatti, entrambi rispecchiano, a differenza dei Comuni limitrofi, una oggettiva similitudine di usi e costumi che probabilmente risalgono storicamente all'epoca in cui era fiorente la città di TEMESA, per cui la sua reale esistenza ha certamente avuto influenza socio-culturale sugli attuali territori di Cleto e Aiello, tanto da sentirne gli effetti a tutt'oggi e per i quali si potrebbe ritenere la possibilità di risalire all'attribuzione di una comune etnia con il territorio di Serra d'Aiello (Dopo la distruzione di Temesa da parte dei Romani alcune sue colonie s'internarono sui monti, e fondarono nuovi villaggi, … ed altre accrebbero le città vicine. ... *E' certo che gente di temsa pose stanza anche nel vicino Tyllesium -oggi Aiello Calabro- così Parroco Scipione Solimena, G. Lopresti – Palmi 1902-;.*

Fermo restando l'intesa di massima tra i Sindaci e le Amministrazioni, tale prospettiva di fusione tra i Comuni di Aiello Calabro e Cleto, rientrerebbe sicuramente anche nello spirito dell'attuale politica nazionale che favorisce l'accorpamento di più Enti in un unico Comune.

Ritenuto pertanto di accogliere le richieste dell'associazione istante che potrà procedere ad inoltrare a Regione Calabria la proposta di legge per l'indizione di referendum popolare con la partecipazione dei cittadini della Frazione Campora San Giovanni (comune di Amantea) e i cittadini del Comune di Serra d'Aiello, per chiamarli ad esprimersi:
- sulla modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Amantea e Serra d'Aiello, con distacco, dal comune di Amantea, del territorio della Frazione Campora San Giovanni per la sua annessione/accorpamento a quello del Comune di Serra d'Aiello (come da planimetria di inquadramento generale in atti);
-sul mutamento della denominazione del nuovo complessivo territorio e dell'ente locale di riferimento da "SERRA D'AIELLO" in "TEMESA".

Visti:

Il Titolo V, art. 133, della Costituzione della Repubblica Italiana;

I pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi rispettivamente dal Responsabile dell'area tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Ritenuto di richiedere l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, al fine di provvedere ad inoltrare la richiesta alla Giunta Regionale, affinché la stessa possa promuovere tempestivamente la relativa procedura.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Pirillo e Caruso i quali si dicono contrari sul mutamento della denominazione dell'eventuale nuovo territorio da Serra d'Aiello in Temesa.

Con voti:

Favorevoli: n. 8
Contrari: n. 0

DELIBERA

LA PREMESSA È PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSITIVO .

1 **DI FARE PROPRIA** la proposta di distacco della porzione di territorio ricadente in territorio del Comune di Amantea (Fraz. Campora San Giovanni) e relativa aggregazione al territorio del Comune di Serra d'Aiello;

2. **DI ESPRIMERE** parere *FAVOREVOLE* (sottoporre a referendum) sul mutamento della denominazione del nuovo complessivo territorio e dell'ente locale di riferimento da "SERRA D'AIELLO" in "TEMESA".

3. **DI DEMANDARE** al Responsabile di Settore competente l'adozione di eventuali atti successivi.

Successivamente:

Con voti:

Favorevoli: n. 8
Contrari: n. 0

legalmente espressi su n. 8 Consiglieri presenti,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione *Immediatamente Eseguibile* ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Il SINDACO **IL SEGRETARIO**

Avv. Antonio Cuglietta Dott.ssa Patrizia Ruoppolo

_____ _____

GLI ASSESSORI

Gaetano Cappelli

_____

Dott. Raffaele Camastra

_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A T T E S T A
che la presente deliberazione

- E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IL GIORNO 15.02.2022 E VI RIMARRA' PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI;

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 15.02.2022 in quanto:
  [x] Dichiarata immediatamente eseguibile;
  [ ] Sono decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio.-

Serra d'Aiello, li 15.02.2022

L' incaricato
(Andreas Amendola)

_____

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Serra D'Aiello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti

Costituzione della Repubblica italiana. – Art.133

(…)

133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

(…)

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. - Art. 15

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(…)

Articolo 15 *Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni* (39) (42)

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. (40)

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. (41) (38)

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

---

(38) Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi l'*art. 20, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, l' *art. 21, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*, l' *art. 1, comma 869, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, l' *art. 42, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*, e, successivamente, l' *art. 52, comma 3, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(39) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(40) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 117, L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(41) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(42) Il presente articolo corrisponde all'*art. 11, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

(…)

D.L. n. 8 del 18 gennaio 1993. - Art. 15

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

(…)

15. *Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.*

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti (56).

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi (57).

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso (58).

---

(56) Comma così modificato dal n. 1) della lett.*d*) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(57) Comma così modificato dal n. 2) della lett.*d*) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(58) Comma così modificato prima dalla *legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68*, poi dall'*art. 2, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415* e, infine, dal n. 3) della lett.*d*) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(…)

Legge n. 70 del 13 marzo 1980. - Art. 3

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione (2).

(2) Per l'aggiornamento degli importi previsti dal presente articolo, vedi la *L. 4 aprile 1985, n. 117*, il *D.P.R. 22 aprile 1985, n. 169*, il *D.P.R. 8 aprile 1988, n. 168*, nonché l'*art. 9, L. 21 marzo 1990, n. 53*, l'*art. 1, D.P.R. 27 maggio 1991*, il *D.P.R. 8 marzo 1994* e il *D.P.R. 10 marzo 1997*.

(…)

3. 1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361* , degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli *articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*, dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli *articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18*, dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli *articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352* , degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'*articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108* , nonché degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli *articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122*, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000.

2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta.

3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita (5).

---

(5) Articolo così sostituito dall'*art. 11, L. 30 aprile 1999, n. 120*.

(…)

Legge n. 136 del 23 aprile 1976. - Art. 17

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

(...)

17. Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei *referendum* previsti dai titoli I e II della *legge 25 maggio 1970, n. 352*, sono a carico dello Stato nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'*articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e dal nono comma del presente articolo (12).

Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni (13).

Sono comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché le spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro.

Nel caso di contemporaneità di elezioni politiche con le elezioni dei consigli regionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

In qualunque caso di contemporaneità di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni.

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali, sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale (14).

Legge n. 136 del 23 aprile 1976. Art. 17

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale (15).

L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento (16).

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli edempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla ragione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni (17).

Lo Stato, le regioni o le province sono tenute ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto delle presenti disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'*articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440* e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'*articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti (18).

---

(12) Comma così modificato dal n. 1) della lettera *b*) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
(13) Periodo aggiunto dall'*art. 11, L. 11 agosto 1991, n. 271*, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
(14) Comma aggiunto dall'*art. 11, L. 11 agosto 1991, n. 271*, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
(15) Comma aggiunto dall'*art. 11, L. 11 agosto 1991, n. 271*, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
(16) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera *b*) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
(17) Comma così modificato dall'*art. 11, L. 11 agosto 1991, n. 271*, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
(18) In deroga a quanto disposto dal presente articolo, vedi l'*art. 5, L. 16 aprile 2002, n. 62*.

(...)

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.

Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

TITOLO I

Iniziativa popolare

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1
Titolari dell'iniziativa popolare.

Il diritto di iniziativa previsto negli articoli 31 e 43 dello statuto per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali spetta:

1) ad almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;

2) ad ogni consiglio comunale di comune capoluogo di provincia;

3) ad almeno tre consigli comunali;

4) ad ogni consiglio provinciale.

Art. 2
Leggi escluse dall'iniziativa popolare.

Sono escluse dall'iniziativa popolare le leggi:

1) di approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, approvazione del conto consuntivo;

2) di istituzione di tributi propri della Regione.

TITOLO I

Iniziativa popolare

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.

Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

Capo II - Iniziativa degli elettori

Art. 3
Modalità.

L'iniziativa degli elettori si esercita con la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli sottoscritti dal numero degli elettori previsto dall'articolo n. 1), della presente legge. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità e le singole disposizioni.

La proposta che importi nuovi o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve indicare l'ammontare della spesa ed i mezzi per farvi fronte.

Art. 4
Assistenza dell'ufficio legislativo nella redazione delle proposte.

I cittadini che intendono presentare una proposta possono chiedere per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, riassumendo le finalità e le principali caratteristiche del progetto da formare, di essere assistiti nella sua redazione dall'ufficio legislativo del Consiglio ed eventualmente, tramite lo stesso, da altri uffici della Regione.

L'Ufficio di Presidenza decide in merito entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza e comunica la decisione relativa al primo firmatario.

In caso di ammissione all'assistenza, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ne determina le modalità per quanto riguarda i rapporti con gli uffici, l'acquisizione e la consultazione di leggi, atti amministrativi, studi ed elaborati della Regione.

L'assistenza non è ammessa solo nel caso che il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 2; il provvedimento di diniego è motivato e non preclude il diritto degli interessati alla presentazione del progetto.

Art. 5
Numerazione, datazione, vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme.

Almeno tre e non più di dieci elettori in qualità di promotori muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, si presentano alla Segreteria del Consiglio regionale per la numerazione, datazione e vidimazione dei fogli nei quali devono essere raccolte le firme.

I fogli, predisposti dai promotori, devono essere di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, composti di quattro facciate, ognuna di venticinque righe. I fogli possono essere tra loro sigillati, anche in gruppi, dalla predetta Segreteria del Consiglio, il quale ufficio attesta che la legatura è stata effettuata precedentemente alla raccolta delle firme.

All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportato il testo integrale della proposta di legge o di regolamento.

La Segreteria del Consiglio restituisce ai promotori i fogli numerati, datati e vidimati entro dieci giorni dalla loro presentazione. Ulteriori fogli possono essere presentati anche nel corso della raccolta delle firme, per gli adempimenti sopra indicati, fermo restando il termine di cui al 1° comma dell'articolo 7.

Art. 6
Raccolta delle firme.

Per l'apposizione delle firme dei presentatori della proposta, l'autenticazione delle medesime ed il corredo dei certificati elettorali si seguono le norme di cui all'*articolo 8 della legge 25 maggio 1970, numero 352*, per quanto applicabili.

Art. 7
Deposito della proposta.

La proposta e la relazione indicate nell'articolo 3 sono presentate a pena di inammissibilità, al Presidente del Consiglio regionale corredate della relativa documentazione a cura dei promotori, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta, ai sensi dell'articolo 5, nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme.

La Segreteria del Consiglio regionale, mediante processo verbale del quale rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data e del deposito della documentazione. Nel verbale indica inoltre le generalità, il

domicilio dei promotori che depositano la proposta ed il numero delle firme che gli stessi dichiarano di aver raccolto.

Art. 8

Decadenza della proposta.

La proposta si intende decaduta quando tanti sottoscrittori che facciano scendere le firme di presentazione ad un numero inferiore a 5.000 ritirino la propria adesione con firma autenticata.

Il ritiro dell'adesione può essere richiesto sino a quando la competente commissione consiliare, non abbia iniziato l'esame della proposta e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del deposito della stessa.

In ogni caso i promotori, in quanto tali, non possono ritirare la proposta depositata.

Art. 9

Spese di autenticazione.

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

I promotori della proposta possono chiedere il rimborso delle spese sostenute nella misura di cui sopra mediante domanda scritta da depositare insieme con la proposta e con l'indicazione del nome della persona delegata a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Il rimborso è liquidato dalla Giunta regionale.

Il rimborso non compete quanto il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dalla iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 2.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.

Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

Art. 10
Ammissibilità della proposta.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta decide all'unanimità sull'ammissibilità della stessa avuto riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, ai requisiti ed alle procedure prescritti dallo Statuto e dalla presente legge.

Qualora non si raggiunga l'unanimità, delibera il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella prima seduta successiva a quella dell'Ufficio di Presidenza.

Nel caso che vengano riscontrate irregolarità formali per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione ai promotori, assegnando loro un termine non inferiore a quindici giorni per la regolarizzazione.

Ove l'Ufficio di Presidenza rilevi vizi da irregolarità formali anche nella proposta ripresentata dopo il rinvio di cui al comma precedente, la proposta stessa viene dichiarata inammissibile.

Il Presidente del Consiglio regionale comunica la proposta nella prima seduta ordinaria del Consiglio successiva alla dichiarazione di ammissibilità della stessa da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 11
Esame di discussione.

Il progetto di iniziativa popolare deve essere esaminato dal Consiglio entro sei mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine lo stesso è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 12
Presenza dei promotori nella Commissione consiliare. Esame del Consiglio.

In sede di Commissione consiliare i primi tre sottoscrittori della proposta hanno facoltà di illustrarla: essi sono invitati a partecipare alla seduta della Commissione con congruo preavviso.

Il mancato intervento dei promotori alla seduta della Commissione equivale a rinuncia all'illustrazione della proposta.

Le proposte sono portate all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti apportati dalla Commissione vengono trasmessi separatamente dalla proposta.

TITOLO I

Iniziativa popolare

Capo III - Iniziativa dei Consigli comunali e provinciali

Art. 13
Modalità dell'iniziativa.

I comuni e le province ai sensi delle disposizioni di cui ai nn. 2, 3, 4 dell'articolo 1), esercitano l'iniziativa mediante l'approvazione da parte dei relativi consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati, della relazione illustrativa e della proposta di legge redatta in articoli.

Detti enti possono avvalersi dell'assistenza dell'Ufficio legislativo del Consiglio regionale con le modalità previste dall'articolo 41 indicando i rappresentanti incaricati degli eventuali contatti con l'ufficio stesso.

La deliberazione consiliare che approva la proposta è trasmessa, munita degli estremi di esecutività, al Presidente del Consiglio regionale mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure depositata dietro rilascio di dichiarazione di ricevuta.

Qualora pervengano proposte da parte di più comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte del comune il cui concorso completi il numero dei comuni richiesti dall'articolo 1.

Le proposte di cui ai precedenti commi terzo e quarto sono presentate, a pena di inammissibilità, entro i seguenti termini:

a) per le proposte deliberate dai consigli dei comuni capoluoghi di provincia e dai consigli provinciali, il termine è di mesi sei a decorrere dal giorno in cui la delibera è divenuta esecutiva;

b) per le proposte deliberate dai consigli dei comuni diversi da quelli indicati alla precedente lettera a) il termine è di mesi sette a decorrere dal giorno in cui è divenuta esecutiva la prima delle delibere consiliari.

Possono partecipare alla seduta della commissione consiliare permanente, ai fini dell'illustrazione della proposta, cinque componenti dei consigli comunali e provinciali che l'abbiano deliberata.

Tali rappresentanti vengono designati con deliberazione dei singoli consigli presentatori, tenendo conto della rappresentanza delle minoranze: a tal fine ogni consigliere comunale e provinciale può votare per tre nomi.

Per quanto attiene all'ammissibilità della proposta, alla sua comunicazione al Consiglio ed all'esame della proposta in Consiglio si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12.

TITOLO I

Iniziativa popolare

Capo VI - Disposizioni generali

Art. 14

Validità delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento del Consiglio regionale.

Le proposte di iniziativa popolare non decadono con la scadenza o lo scioglimento del Consiglio regionale. Esse, all'inizio del funzionamento del nuovo Consiglio, sono deferite alla Commissione competente e seguono la normale procedura.

Art. 15

Riunioni di proposte su oggetti identici o strettamente connessi.

La Commissione consiliare che sia investita dell'esame di più proposte di iniziativa popolare vertenti su soggetti identici o strettamente connessi, sentiti i promotori o i rappresentanti degli enti proponenti ai sensi degli articoli 12 e 13, ne può deliberare, all'unanimità, l'esame abbinato.

Mancando l'unanimità decide in merito il Consiglio regionale con la maggioranza di due terzi dei componenti.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.

Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

TITOLO II

Referendum popolare

Capo I - Referendum abrogativo

Art. 16
Titolari dell'iniziativa.

Il diritto a promuovere referendum popolare ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento della Regione spetta ad almeno un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione ovvero a due consigli provinciali o venti consigli comunali che rappresentano almeno un decimo della popolazione della Regione.

Art. 17
Leggi e provvedimenti esclusi dal referendum abrogativo.

Sono escluse dal referendum:

1) le disposizioni dello Statuto regionale;

2) le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale;

3) le leggi tributarie e di bilancio;

4) le disposizioni regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative;

5) i provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni legislative o regolamentari;

6) le leggi urbanistiche approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 18
Modalità per promuovere il referendum.

I cittadini che intendano promuovere il referendum debbono, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, presentare apposita istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia.

I promotori debbono essere muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di comuni della Regione.

Il primo numero del Bollettino Ufficiale della Regione che viene pubblicato dopo la presentazione della proposta di referendum, ne da notizia.

Art. 19

Contenuto della proposta di referendum e stia preliminare ammissibilità.

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i termini del quesito che si ritiene di sottoporre alla votazione popolare, in essa deve essere indicata la data, il numero e il titolo della legge e del regolamento sul quale si intende chiedere il referendum e, se questo ha per oggetto l'abrogazione di singoli articoli, l'istanza deve indicare anche il numero dell'articolo e degli articoli per i quali il referendum è richiesto.

Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge o di regolamento la richiesta di referendum deve riportare il testo integrale di cui si richiede l'abrogazione.

L'Ufficio di Presidenza, entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, deve pronunciarsi circa l'ammissibilità della stessa accertando che l'oggetto del referendum non sia escluso dall'articolo 17.

Qualora tale decisione non sia assunta all'unanimità ne viene investito il Consiglio regionale.

La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale con la quale si decide circa l'ammissibilità del referendum è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione successivo alla data della seduta.

Art. 20

Norme procedurali.

Dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo che dichiara l'ammissibilità del referendum, i promotori presentano alla Segreteria del Consiglio regionale i fogli per la raccolta delle firme.

All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportata la seguente formula: «volete l'abrogazione» seguita da indicazioni conformi a quelle contenute nell'istanza di cui all'articolo 19.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei fogli, le operazioni cui devono essere sottoposti, la raccolta delle firme, nonché le spese relative alla loro autenticazione, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 9.

Art. 21

Presentazione della richiesta di referendum - Verifica delle firme.

Le richieste di referendum, corredate da fogli con le sottoscrizioni raccolte nel numero prescritto, devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Le stesse richieste devono essere, comunque, presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme ai sensi dell'articolo 5.

Un funzionario dell'ufficio dà atto, mediante apposito processo verbale, del quale rilascia copia, della presentazione della richiesta e del deposito delle firme, indicando il numero delle firme che i promotori dichiarano di aver raccolto.

Art. 22

Richiesta di referendum da parte dei consigli provinciali o comunali.

La richiesta di referendum dei consigli provinciali e comunali deve essere deliberata dai rispettivi consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati e deve contenere tutte le indicazioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 19.

Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o dai sindaci dei comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all'Ufficio di Presidenza la deliberazione dell'Amministrazione provinciale o del comune il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dall'articolo 16.

L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha approvato per primo la richiesta. Tale Consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dalla presente legge.

La pronuncia di ammissibilità di cui all'articolo 19 è effettuata sulla deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.

Art. 23

Ammissibilità del referendum.

Sulla definitiva ammissibilità delle richieste di referendum deliberano, entro il 31 ottobre, l'Ufficio di Presidenza ed, eventualmente, il Consiglio secondo quanto previsto all'articolo 10.

Dall'esame dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale sono esclusi gli aspetti già positivamente valutati ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 22, ultimo comma.

Art. 24

Riunioni di proposte vertenti su oggetti identici o strettamente connessi.

Qualora siano pendenti più proposte di referendum tra di loro omogenee l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, uditi i promotori dei singoli referendum, può pronunciarsi a voti unanimi sulla unificazione.

Nel caso che non si raggiunga l'unanimità il Consiglio regionale delibera circa la unificazione che viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto ai sensi del 1° comma dell'articolo successivo.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.

Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

Art. 25
Indizione e data del referendum.

Se la richiesta di referendum è stata dichiarata ammissibile il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum con decreto da emanarsi entro il dieci febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il primo aprile e il trentuno maggio.

Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi le votazioni per più di tre richieste di referendum.

Qualora siano convocate, nel primo semestre dell'anno, elezioni politiche, amministrative generali o relative a referendum nazionali o nell'ipotesi che le richieste di referendum ammesse siano più di tre, si procederà ad una seconda tornata elettorale da convocarsi con decreto del Presidente della Giunta emanato con le formalità previste dal 1° comma entro il 10 agosto e con fissazione della data del referendum in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 15 novembre.

Nel caso che, nel periodo compreso tra il l° ottobre ed il 15 novembre, siano convocate elezioni politiche, amministrative e generali o relative a referendum nazionali, l'eventuale seconda tornata elettorale verrà effettuata nell'anno successivo.

Art. 26
Pubblicità del decreto di indizione del referendum.

Il decreto di indizione del referendum deve essere pubblicato, nel Bollettino Ufficiale della Regione entro tre giorni dalla emanazione.

Detto decreto viene notificato al Commissario del governo e al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro e viene inoltre comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali mandamentali ed ai Sindaci.

Deve inoltre esserne data notizia mediante manifesti da affiggersi a cura di tutti i comuni della Regione almeno 45 giorni prima della data fissata per il referendum.

Art. 27

Periodo nel quale non può essere presentata richiesta di referendum.

Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno che precede la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per la elezione del Consiglio.

Art. 28

Inefficacia del referendum già indetto.

Se prima dell'effettuazione del referendum la legge o il regolamento sottoposti a referendum siano abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale dichiara con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale, che le operazioni relative al referendum non hanno più corso.

Art. 29

Modalità e giorno della votazione.

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

Per ciò che attiene all'elettorato attivo, alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, alla ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali che regolano le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto della domenica fissata dal decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventuno del giorno stesso.

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

Art. 30

Schede per il referendum abrogativo.

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum.

Esse sono stampate a cura della Presidenza del Consiglio regionale e debbono avere le caratteristiche del modello riprodotto alla tabella «A» allegata alla presente legge.

Le schede contengono la formula e le indicazioni di cui al 2° comma dell'articolo 20 riprodotte a caratteri chiaramente leggibili.

In caso di pluralità di referendum all'elettore vengono consegnate per le votazioni tante schede di colore diverso quanti sono i referendum per i quali si vota.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta nel rettangolo che la contiene.

Art. 31

Uffici provinciali e ufficio regionale per il referendum - Composizione dei seggi.

I seggi elettorali sono composti come previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*.

Presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia e presso la Corte d'Appello di Catanzaro sono costituiti, rispettivamente, gli uffici provinciali e l'ufficio regionale per il referendum.

Ogni ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale della città capoluogo di Provincia. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

L'ufficio regionale è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal presidente della Corte d'Appello. Un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei partiti rappresentanti nel Consiglio regionale e dei promotori del referendum.

Tali rappresentanti sono designati da persona munita di procura del Segretario provinciale o, per l'ufficio regionale dal Segretario regionale del partito. I

rappresentanti dei promotori debbono essere designati da almeno tre dei promotori medesimi. In caso di eventuali contrasti sarà accolta la designazione che provenga da un maggior numero di promotori.

Art. 32

Spese per adempimenti dei comuni o relative alle competenze dei componenti i seggi elettorali.

Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione. Il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'apposita richiesta documentata presentata dai singoli comuni.

La Regione può anticipare, ai comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75 per cento dell'ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale.

Art. 33

Operazioni dell'ufficio provinciale.

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della provincia, l'ufficio provinciale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto all'esame dei voti contestati.

Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, all'ufficio regionale.

Art. 34

Operazioni dell'ufficio regionale.

L'ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati e comunque entro tre giorni dalla ricezione dell'ultimo verbale, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli

elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum.

La proposta sottoposta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

I risultati sono proclamati dall'ufficio regionale per il referendum.

Di tutte le operazioni di tale ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'Appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo per la Regione.

Art. 35

Contestazioni e reclami.

Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli uffici provinciali e all'ufficio regionale per il referendum, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

Art. 36

Pubblicazione dell'esito del referendum.

Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione totale o parziale della legge o del regolamento, il Presidente della Giunta regionale, non appena pervenutogli il verbale di cui all'art. 34 dichiara l'avvenuta abrogazione con proprio decreto che è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Detto decreto deve essere altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora il risultato sia contrario all'abrogazione, ne viene data comunicazione dal Presidente della Giunta nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 37
Divieto temporaneo di riproporre la proposta respinta.

Nell'ipotesi di risultato negativo non potrà chiedersi referendum sulle stesse disposizioni prima che siano decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione dell'esito del precedente referendum.

Art. 38
Operazioni e propaganda elettorale.

Per le operazioni pre-elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali che regolano le elezioni per i Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario.

La propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi che disciplinano la materia.

TITOLO II

Referendum popolare

Capo II - Referendum consultivi

Art. 39
Referendum consultivo facoltativo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati.

Prima di procedere all'approvazione di un provvedimento non compreso tra quelli espressamente esclusi dall'articolo 17 della presente legge, relativamente al quale il Consiglio regionale ritenga opportuno conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate, il Consiglio stesso delibera l'effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall'articolo 46 dello Statuto.

La deliberazione del Consiglio regionale con cui viene indetto il referendum consultivo facoltativo deve indicare con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori.

Qualora l'oggetto del referendum interessi una parte soltanto dei cittadini della regione, la deliberazione di cui al precedente comma indica l'ambito territoriale entro il quale deve svolgersi il referendum.

Art. 40

Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali (2).

1. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio.

2. Il referendum di cui al comma 1 non trova applicazione nei casi di delimitazione di confini tra due o più Comuni non facilmente riconoscibili o, comunque, incerti o qualora i mutamenti delle circoscrizioni interessino porzioni di territorio prive di residenti e vi sia il parere favorevole dei Comuni interessati (3).

3. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

4. Al referendurn consultivo sono chiamati:

a) nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;

b) nel caso di modificazione della denominazione dei comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato;

c) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale. Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al comma 1, può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi.

(2) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L.R. 30 maggio 2012, n. 17*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 40. Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio previsto dall'articolo 46 dello Statuto.

Il referendum non viene effettuato per le mere determinazioni di confine tra comuni previste dall'articolo 32, 1° comma, del Testo Unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

La deliberazione del Consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

Hanno diritto al voto le popolazioni di tutti i comuni direttamente interessati alle istituzioni, mutamenti, denominazioni di cui al primo comma.».

(3) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 1, L.R. 19 dicembre 2018, n. 47*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

Art. 41

Decreto di indizione del referendum consultivo.

Il presidente della Giunta regionale sentita la Giunta, indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla esecutività delle deliberazioni del Consiglio regionale di cui agli articoli 39 e 40 fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il secondo e il sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione (4).

(4) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettere a) e b), L.R. 6 aprile 2017, n. 10*, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 della medesima legge).

Art. 42
Norme applicabili al referendum consultivo.

Per lo svolgimento dei referendum consultivi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 29, 31, 32, 33, 34 e 36.

Qualora il referendum consultivo interessi solo una parte della popolazione della regione, vengono costituiti uffici provinciali per il referendum soltanto nelle province i cui elettori siano, in tutto o in parte, chiamati a votare. Non si applicano, limitatamente al referendum facoltativo, le disposizioni degli articoli 27 e 28.

Art. 43
Schede per il referendum consultivo.

Le schede per il referendum consultivo, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, devono essere corrispondenti ai modelli riprodotti nella tabella B allegata alla presente legge.

Art. 44
Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione (5).

1. Salve le ipotesi indicate al successivo comma 2, s'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.

2. Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall'articolo 40, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto (6).

3. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

(5) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 9*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 44. Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione. Si intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.

Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

(6) Comma così modificato dall'*art. 16, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta *L.R. n. 43/2016*.

Art. 45
Adempimenti del Consiglio regionale successivi al referendum.

Il Consiglio regionale deve deliberare relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum.

TITOLO II

Referendum popolare

Capo III - Disposizioni finali e finanziarie

Art. 46
Applicabilità delle disposizioni statali sui referendum.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge statale che disciplina i referendum.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.

Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

Art. 47

Disposizioni finanziarie.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire quattro miliardi per l'anno 1983, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'*articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, definendone la compatibilità nell'esercizio 1983 e successivamente con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Tabella A (7)

---

(7) La tabella A, che si omette, riproduce il modello di scheda per il referendum abrogativo.

Tabella B (8)

---

(8) La tabella B, che si omette, riproduce il modello di scheda per il referendum consultivo.

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento/i Proponente/i:
~~- Presidenza~~
- Avvocatura
20 OTT. 2014

Deliberazione n. 447 **della seduta del** 24.10.2014.

Oggetto: **L.R. n. 1/2005 e s.m.i. – Adempimenti in ordine alla copertura finanziaria delle spese del procedimento elettorale.**

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____
Relatore (se diverso dal proponente): _____
Dirigente/i Generale/i: _____

Il Coordinatore dell'Unità Organizzativa Elettorale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Antonella STASI	Presidente ff	X	
2	Alfonso DATTOLO	Componente	X	
3.	Mario CALIGIURI	Componente		X
4.	Luigi FEDELE	Componente	X	
5.	Demetrio ARENA	Componente	X	
6.	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
7.	Giacomo MANCINI	Componente		X
8.	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
9.	Nazzareno SALERNO	Componente		X
10.	Domenico TALLINI	Componente	X	
11.	Michele TREMATERRA	Componente		X

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il dirigente di Settore

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- A seguito delle dimissioni presentate dal Presidente della Giunta regionale e della conseguente presa d'atto da parte del Consiglio regionale, avvenuta nella seduta del 3 giugno 2014, il Presidente della Giunta regionale f.f., con decreto 15.9.2014 n. 91, ha convocato per il 23 novembre 2014 i comizi per l'elezione anticipata del nuovo Presidente della Giunta e dei membri del Consiglio regionale;
- il decreto di indizione dei comizi elettorali è stato emesso altresì in esecuzione dell'ordinanza del TAR Calabria n. 472/2014, che ha disposto di adottare il provvedimento entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa, per la data tecnicamente compatibile con gli adempimenti procedimentali previsti dalla normativa vigente;
- con decreto 15.9.2014 il Prefetto di Catanzaro, in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ha proceduto ai sensi della L. n. 108/1968 (art. 2 – comma 3) alla contemporanea determinazione dei seggi del Consiglio regionale e all'assegnazione degli stessi alle singole circoscrizioni.

RILEVATO CHE:

- Ai sensi delle vigenti disposizioni normative (art 21, comma 1, della legge 17 febbraio 1968 n. 108; art. 17, commi 2 e 5, della legge 23 aprile 1976 n. 136; art. 1 commi 398-401 della legge del 27.12.2013. n.147) gli oneri derivanti dall'attuazione delle elezioni per l'elezione del Consiglio regionale sono a carico della Regione e, relativamente alle somme da rimborsare ai Comuni, devono essere versate anticipatamente nella misura del 90%;
- Per le consultazioni elettorali regionali del 28 e 29 marzo 2010 è stata necessaria una spesa complessiva di oltre dieci milioni di euro (esattamente € 10.895.000,00);
- Le spese per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale sono da considerarsi del tutto obbligatorie, urgenti e indifferibili.

RICORDATO CHE con deliberazione della G.R. n. 370 del 29.9.2014 è stato approvato l'accordo tra la Regione e il Ministero dell'Interno per la concessione onerosa dell'utilizzo della piattaforma informatica SIEL (sistema informativo elettorale) e l'Intesa tra la Regione e i Prefetti delle cinque province calabresi avente ad oggetto la collaborazione e il supporto tecnico-organizzativo nel procedimento elettorale, corredata di un "*Disciplinare relativo alle spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni.*

RITENUTO CHE appare necessario procedere alla quantificazione preventiva della spesa occorrente per le elezioni regionali del 23 novembre 2014, tenendo conto:

a) delle riduzioni imposte dalla limitazione delle operazioni elettorali alla sola giornata di domenica, introdotta dall'art. 1 comma 399 della L. 27.12.2013 n. 147;

b) dei nuovi limiti al lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione delle elezioni, contenuti nell'art. 15 – 1° comma del D.L. 18.1.1993, n. 8 conv. in legge 19.3.1993, n. 68, modificato dall'art. 1 comma 400 lett. d) della L. 27.12.2013 n. 147, a mente del quale "*In occasione dell'organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data*";

c) dalla disposizione contenuta nell'art. 1 comma 400 lett. f) della L. 27.12.2013 n. 147, che ha abrogato l'art. 1 – comma 4 della L. n. 43/1995, che imponeva ai comuni di assicurare agli elettori, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale;

d) della norma di cui all'art. 1 comma 400 lett. g) della L. 27.12.2013 n. 147, che ha abrogato l'articolo 9 del regolamento approvato con D.P.R. 8.9.2000, n. 299, disponendo che in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei soli due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto;

e) della generale necessità di contenere i costi del procedimento elettorale, limitando, quindi, le somme rimborsabili forfettariamente alle amministrazioni comunali sulla base dei due distinti parametri del numero di elettori e del numero di sezioni elettorali, riducendole di almeno il 50% rispetto alle elezioni 2010 e portandole comunque, per le elezioni 2014, alle somme di € 1,50 per elettore ed € 650,00 per sezione elettorale, oltre le somme dovute in misura fissa o derivanti dalle convenzioni con il Ministero dell'interno e con le Prefetture o per forniture di beni e servizi da parte di soggetti terzi.

ESAMINATO il preventivo di spesa predisposto secondo i criteri sopra enunciati dal dirigente del settore "economato e provveditorato", che ammonta alla somma complessiva di € 7.836.336,00 e ritenuto lo stesso meritevole di positiva valutazione e approvazione;

CONSIDERATO CHE

- la Giunta regionale, con deliberazione del 10.10.2014 n. 436 ha disposto la variazione allo stato di previsione della spesa nel bilancio annuale per l'esercizio 2014, incrementando il capitolo 1002104 - UPB 1.1.01.04, recante "*Spese per il rinnovo del Consiglio regionale*", della somma di € 1.000.000,00 con prelevamento dal Fondo di riserva;
- si rende necessario tuttavia disporre una ulteriore variazione di bilancio, utilizzando una somma ulteriore di € 1.500.000,00 con prelevamento dalle residue disponibilità del Fondo di riserva, fatti salvi gli stanziamenti che andranno a gravare sul bilancio di previsione 2015;

PRESO ATTO, altresì, che il Consiglio regionale, nella seduta del 7.10.2014, non ha esaminato la proposta di legge approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 29.9.2014 n. 390, di variazione compensativa al bilancio per l'incremento del descritto capitolo 1002104;

RITENUTO che si rende, comunque, assolutamente necessario e indispensabile riproporre al Consiglio regionale l'adozione dei provvedimenti volti alla copertura delle spese del procedimento elettorale;

RITENUTO che il Consiglio regionale, nel periodo di *prorogatio* disciplinato dall'art. 18 dello Statuto regionale, possa e debba adottare gli atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, in quanto dalla interpretazione dell'istituto della *prorogatio* contenuto nella Giurisprudenza della Corte costituzionale (n. 68/2010) emerge che:

1°) La disposizione dello Statuto regionale che disciplini l'istituto della *prorogatio* in modo generico non può che essere interpretata come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali;

2°) L'esistenza di questi limiti è, infatti, immanente all'istituto della stessa *prorogatio* a livello nazionale, come confermato dalla costante prassi parlamentare in tal senso, in applicazione dell'art. 61, secondo comma, Cost.;

3°) La giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha riconosciuto l'istituto della *prorogatio* per le assemblee regionali, si è sempre riferita al riconoscimento ad esse della eccezionale possibilità di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze, quale

ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale;

4°) Nell'immediata vicinanza al momento elettorale, pur restando ancora titolare della rappresentanza del corpo elettorale regionale, il Consiglio regionale non solo deve limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili, ma deve comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di *captatio benevolentiae* nei confronti degli elettori.

5°) Non è quindi consentita una generale e generica affermazione della proroga, per il lungo periodo elettorale, di tutti gli organi regionali, senza la previsione di alcun limite sostanziale o procedimentale, perché la stessa urta con la *ratio* dell'istituto della *prorogatio* come punto di bilanciamento fra il principio di rappresentatività e quello della continuità delle istituzioni.

6°) Il Consiglio regionale deve provvedere a selezionare le materie da disciplinare in conformità alla natura della *prorogatio*, limitandole ad oggetti la cui disciplina sia oggettivamente necessaria ed urgente.

RITENUTO, conseguentemente, che il Consiglio regionale sia del tutto obbligato a tenere una ulteriore seduta, per l'adozione dei provvedimenti necessari alla copertura delle spese del procedimento elettorale, in quanto:

a) La Giunta ha esercitato ed eserciterà fino in fondo tutti i suoi poteri per rendere disponibili ulteriori risorse finanziarie, impegnando ulteriori somme esistenti sul Fondo di riserva;
b) Le spese per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale sono del tutto obbligatorie, urgenti e indifferibili, in ragione della assoluta indispensabilità di pervenire al perfezionamento degli atti del procedimento elettorale entro i termini stabiliti per legge, scanditi da scadenze non modificabili;
c) Gli atti del procedimento elettorale attengono all'esercizio di diritti politici costituzionalmente garantiti;
d) Non può esistere il dubbio che gli interventi legislativi urgenti e indifferibili debbano limitarsi ai soli casi di calamità naturali o ambientali, perché la stessa Consulta ha incluso nei casi di urgenza, non solo le fattispecie di necessità materiali e naturalistiche ma anche gli atti normativi e amministrativi costituzionalmente indifferibili;
e) Non può esistere il dubbio che l'intervento legislativo possa essere interpretato come una forma di *captatio benevolentiae* nei confronti degli elettori, in quanto, invece, l'intervento serve proprio a garantire il corretto e libero esercizio del diritto di voto;

f) Non si potrebbe legittimamente e lecitamente ipotizzare, da parte dei dirigenti responsabili, l'acquisizione di beni e servizi che cagioni la formazione di un coacervo di debiti fuori bilancio e, inoltre, buona parte delle spese deve essere liquidata all'atto iniziale del procedimento.

*****

Tanto premesso e ritenuto, su proposta del Presidente F.F. della Giunta regionale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata e sulla base della dichiarazione di regolarità resa dai dirigenti competenti, come da sottoscrizioni sul frontespizio del presente provvedimento;

a voti unanimi,

DELIBERA

Per le ragioni sopra esposte, da intendersi interamente richiamate e recepite,

1) **DI** DARE ATTO del preventivo di spesa per le attività relative al procedimento elettorale per l'elezione anticipata del nuovo Presidente della Giunta e dei membri del Consiglio regionale, nella misura di € 7.836.336,00, come da schede contabili allegate, dando atto inoltre che l'impegno e la liquidazione di tali somme deve considerarsi atto obbligatorio, urgente e indifferibile ed autorizzando i dirigenti competenti ad adottare i conseguenti atti di gestione;
2) **DI DEMANDARE** al Dirigente generale del dipartimento bilancio e patrimonio la immediata predisposizione di apposita deliberazione della G.R., che, ad integrazione della precedente deliberazione 10.10.2014 n. 436, disponga la variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio annuale per l'esercizio 2014, utilizzando una ulteriore somma di € 1.500.000,00 con prelevamento dalle residue disponibilità del Fondo di riserva, fatti salvi gli stanziamenti che andranno a gravare sul bilancio di previsione 2015;
3) **DI RICHIEDERE** al Presidente del Consiglio regionale la convocazione urgentissima di una seduta per la discussione e l'adozione dei provvedimenti necessari alla copertura delle spese del procedimento elettorale allo stato non coperte da altra disponibilità;
4) **DI NOTIFICARE** la presente deliberazione al Presidente del Consiglio regionale e al Dirigente generale del dipartimento bilancio e patrimonio.

Il dirigente generale DIPARTIMENTO PRESIDENZA

Il Presidente F.F.

Il Coordinatore dell'Unità Organizzativa Giunta Avv. Paolo Filippo Arillotta

Allegato alla deliberazione
n. 447 del 24.10.2014

Regione Calabria

Giunta Regionale - Settore Provveditorato Economato

Unità Organizzativa Elettorale

Catanzaro Via Molè, Complesso Aurora

Costo Elezioni Regionali

Somme Decretate

I Trance - Anticipata ai Comuni	II Trance	III Trance - Saldo
6.278.936,00	0,00	0,00
Totale Erogato ai Comuni	**Totale Spese Complementari**	**Totale Decretato**
6.278.936,00	1.557.400,00	7.836.336,00

Previsioni - Stime

Regione Calabria ★ Provveditorato Economato ★ Settore n. 4 - Dipartimento Organizzazione e Personale

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Giuseppe Longo

Regione Calabria

Giunta Regionale - Settore Provveditorato Economato

Unità Organizzativa Elettorale

Catanzaro Via E. Molè - Complesso Aurora

Riepilogo Dati

Provincia	Comuni	Elezioni	N. Elezioni	Abitanti	Elettori	Sezioni	Sez. Speciali	Componenti	Strutturali	Totale	Previsto Regione	Saldo ai Comuni
Catanzaro	80	1	80	369.800	343.923	422	12	319.044,00	800.734,50	1.119.778,50	1.119.778,50	1.119.778,50
Totale	**80**		**80**	**369.800**	**343.923**	**422**	**12**	**319.044,00**	**800.734,50**	**1.119.778,50**	**1.119.778,50**	**1.119.778,50**
Cosenza	155	1	155	733.797	709.043	866	63	662.856,00	1.648.114,50	2.310.970,50	2.310.970,50	2.310.970,50
Totale	**155**		**155**	**733.797**	**709.043**	**866**	**63**	**662.856,00**	**1.648.114,50**	**2.310.970,50**	**2.310.970,50**	**2.310.970,50**
Crotone	27	1	27	173.122	153.415	206	3	155.136,00	369.172,50	524.308,50	524.308,50	524.308,50
Totale	**27**		**27**	**173.122**	**153.415**	**206**	**3**	**155.136,00**	**369.172,50**	**524.308,50**	**524.308,50**	**524.308,50**
Reggio Calabria	97	1	97	564.320	511.398	698	17	527.104,00	1.238.247,00	1.765.351,00	1.765.351,00	1.765.351,00
Totale	**97**		**97**	**564.320**	**511.398**	**698**	**17**	**527.104,00**	**1.238.247,00**	**1.765.351,00**	**1.765.351,00**	**1.765.351,00**
Vibo Valentia	50	1	50	170.746	169.295	213	5	160.810,00	397.717,50	558.527,50	558.527,50	558.527,50
Totale	**50**		**50**	**170.746**	**169.295**	**213**	**5**	**160.810,00**	**397.717,50**	**558.527,50**	**558.527,50**	**558.527,50**
Regione Calabria	**409**		**409**	**2.011.785**	**1.887.074**	**2.405**	**100**	**1.824.950,00**	**4.453.986,00**	**6.278.936,00**	**6.278.936,00**	**6.278.936,00**

Regione Calabria ★ Provveditorato Economato ★ Settore n. 4 - Dipartimento Organizzazione e Personale

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Giuseppe Longo

Regione Calabria

Giunta Regionale - Settore Provveditorato Economato

Unità Organizzativa Elettorale

Catanzaro Via E. Molè - Complesso Aurora

Previsione o Stima - Spese Complementari

Ditta	Descrizione Oggetto	Fattura nr - del:	Totale	Decreto - Del
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	Schede elettorali Forn. Carta		52.000,00	
Ministero dell'Interno	Gestione risultati elettorali		84.000,00	
Ministero dell'Interno	Gestione risultati elettorali		220.000,00	
Oneri previdenziali ed assistenziali	Contributi conto Ente e Irpef		117.000,00	
Oneri previdenziali ed assistenziali	Contributi conto Ente e Irpef		108.000,00	
Oneri previdenziali ed assistenziali	Contributi conto Ente e Irpef		25.000,00	
Poste Italiane CRP Lamezia Terme	Spese postali Elezioni Febbraio e Marzo		89.000,00	
Poste Italiane CS	Spese postali Elezioni Febbraio e Marzo		109.000,00	
Poste Italiane RC	Spese postali Febbraio - Marzo		65.000,00	
Prefettura di Catanzaro	Pref. di CZ - Straordinario		38.400,00	
Prefettura di Cosenza	Pref. di CS - Straordinario		49.000,00	
Prefettura di Crotone	Pref. di KR - Straordinario e Trasferte		32.000,00	
Prefettura di Reggio Calabria	Pref. di RC - Straordinario e Trasferte		44.000,00	
Prefettura di Vibo Valenzia	Pref. di VV - Straordinario e Trasferte		25.000,00	
Stampe e Facchinaggio	Stampe e Facchinaggio		400.000,00	
Varie	Varie		100.000,00	

Regione Calabria ★ Provveditorato Economato ★ Settore n. 4 - Dipartimento Organizzazione e personale

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Giuseppe Longo

Totale 1.557.400,00

mercoledì 15 ottobre 2014

Sentenza **237/2004**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente *ONIDA* - Redattore *ONIDA*

Udienza Pubblica del **06/07/2004** Decisione del **08/07/2004**

Deposito del **19/07/2004** Pubblicazione in G. U. **28/07/2004**

Norme impugnate:

Massime: **28649**

Atti decisi:

Massima n. 28649

Titolo

Regione campania - Comuni e province - Denominazione del comune di ascea - Cambiamento in comune di ascea-velia - Ricorso del governo - Mancata consultazione referendaria della popolazione interessata - Illegittimità costituzionale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'articolo unico della legge della Regione Campania 7 luglio 2003, n. 14, che dispone il mutamento della denominazione del Comune di Ascea, in provincia di Salerno, in quella di Ascea-Velia, in quanto la deliberazione legislativa non è stata preceduta dalla prescritta consultazione referendaria della popolazione interessata. – Sull'obbligo di sentire «le popolazioni interessate» mediante 'referendum', nel quadro delle procedure dirette ad istituire nuovi comuni od a modificare le loro circoscrizioni e denominazioni, citate le sentenze n. 204/1981, n. 107/1983 e n. 279/1994.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania 07/07/2003 n. 14 articolo unico

Parametri costituzionali

Costituzione art. 133 co. 2

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Campania art. 60 co. 1

Pronuncia

N. 237

SENTENZA 8 - 19 LUGLIO 2004

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 (*recte*: articolo unico) della legge della Regione Campania 7 luglio 2003, n. 14, recante «Cambio di denominazione del 'Comune di Ascea' in 'Comune di Ascea-Velia'», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 10 settembre 2003, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 2004 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Maria d'Elia per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 10 settembre 2003 e depositato il 19 settembre 2003 (reg. ric. n. 69 del 2003) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 (*recte*: articolo unico) della legge della Regione Campania 7 luglio 2003, n. 14 (Cambio di denominazione del “Comune di Ascea” in “Comune di Ascea-Velia”), in relazione all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione e all'articolo 60 dello statuto della Regione Campania, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348 (Approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Campania).

La legge impugnata consiste di un solo articolo, con il quale la denominazione del Comune campano di Ascea viene mutata in quella di “Ascea-Velia”.

Lo Stato, premesso che la legge non è stata preceduta da alcun *referendum* consultivo presso la popolazione interessata, ne deduce per tale ragione la illegittimità costituzionale, giacché detto *referendum* sarebbe richiesto sia dall'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, sia dall'articolo 60 dello statuto regionale, secondo le modalità previste e disciplinate dalla legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (*Referendum* popolare).

Si è costituita in giudizio la Regione Campania, chiedendo che il ricorso sia rigettato.

La Regione osserva che la legge impugnata è stata preceduta dall'approvazione, con delibera del Consiglio comunale di Ascea n. 23 del 23 marzo 2000, del nuovo statuto comunale, con il quale sarebbe stata "ravvisata la necessità di prevedere l'aggiunta, al nome del Comune di Ascea, del toponimo Velia, attesa la notorietà internazionale di tale nome, traino e richiamo per la valorizzazione turistica, sociale ed economica del Comune". Ciò, alla luce dell'articolo 7 della legge della Regione Campania 29 ottobre 1974, n. 54 (Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione), per il quale "le denominazioni comunali possono essere variate ove ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche".

In seguito il Comune avrebbe invitato la Regione ad avviare il conseguente *iter* legislativo.

La legge impugnata sfuggirebbe, pertanto, alle censure oggetto di ricorso: in primo luogo, essa avrebbe non già modificato, ma meramente "integrato" la denominazione del Comune, tramite l'"esplicitazione" del toponimo Velia "in armonia con l'origine (greca) della città di Ascea".

In secondo luogo, la delibera del Consiglio comunale, quale ente esponenziale degli interessi della collettività, varrebbe a superare l'obbligo di sentire le popolazioni interessate, poiché, "quando l'iniziativa della eventuale variazione sia assunta dal Comune interessato (…) non vi è alcuna possibilità di compressione o lesione delle prerogative e dell'autonomia dell'ente territoriale minore", a tutela delle quali sarebbe previsto il *referendum* consultivo.

D'altro canto, la legge della Regione Campania n. 54 del 1974, che prevede espressamente l'obbligo di procedere a *referendum,* dopo aver acquisito i pareri dei Consigli comunali interessati e del Consiglio provinciale in ordine ai disegni e alle proposte di legge regionale, atterrebbe "alla sola ipotesi di iniziativa assunta dalla Regione".

Considerato in diritto

1.- È impugnato dal Governo l'articolo unico (erroneamente indicato nel ricorso come articolo 1) della legge regionale della Campania 7 luglio 2003, n. 14 (Cambio di denominazione del "Comune di Ascea" in "Comune di Ascea-Velia"), che dispone il mutamento della denominazione del Comune di Ascea, in provincia di Salerno, in quella di Ascea-Velia.

Secondo il ricorrente la legge sarebbe stata deliberata in violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione, e dell'art. 60, primo comma, dello statuto della Regione, in quanto non è stata preceduta dalla consultazione referendaria della popolazione interessata.

2.- La questione è fondata.

Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui l'art. 133, secondo comma, della Costituzione, che nell'attribuire alla Regione il potere, con legge, di "istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni", prescrive di sentire "le popolazioni interessate", comporta, per le Regioni a statuto ordinario, l'obbligo di procedere a tal fine mediante *referendum* (cfr. sentenze n. 204 del 1981; n. 107 del 1983; n. 279 del 1994).

Tale principio non è mai stato oggetto di applicazione giurisprudenziale in tema di mutamento della denominazione di un Comune: ma il tenore testuale dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione non consente di escludere questa ipotesi da quelle, unitariamente contemplate dalla norma costituzionale, in cui è obbligatorio il ricorso al *referendum*. Ipotesi nella quale la volontà della popolazione ha motivo di

esprimersi riguardo ad un elemento non secondario dell'identità dell'ente esponenziale della collettività locale.

Del resto, anche lo statuto della Regione Campania non fa alcuna distinzione, stabilendo che “è ammesso il *referendum* consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei Comuni”. La legge generale della Regione che detta “norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione”, vale a dire la legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54, dopo aver disposto all'art. 1, primo comma, che alla istituzione di nuovi Comuni e alla modifica delle circoscrizioni dei Comuni esistenti si provvede con legge regionale, aggiunge al secondo comma dello stesso articolo che “con legge regionale sono altresì disposte le variazioni delle denominazioni comunali”; all'art. 8 disciplina unitariamente la presentazione dei disegni e delle proposte di legge “per la istituzione di nuovi Comuni, per il mutamento delle circoscrizioni territoriali di quelli esistenti e per la variazione delle denominazioni comunali” e l'acquisizione dei pareri obbligatori su di essi; e all'art. 9, disciplinando il seguito del procedimento, stabilisce che “qualora il progetto sia ritenuto proponibile, il Consiglio regionale delibera, a norma dell'art. 60 dello statuto, la indizione del *referendum* consultivo di cui al secondo comma dell'art. 133 della Costituzione”.

A sua volta la legge regionale della Campania 30 aprile 1975, n. 25 (*Referendum* popolare), prevede all'art. 1 che il *referendum* consultivo, di cui all'art. 60 dello statuto, è regolato dalle norme di detta legge ed è proponibile, per quanto qui interessa, “per la istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei Comuni”.

3.- Nemmeno può condividersi la tesi della Regione resistente, secondo cui nella specie il *referendum* non sarebbe stato obbligatorio trattandosi di una “mera integrazione” della denominazione originaria del Comune, richiesta dal Consiglio comunale.

Anche la integrazione della denominazione ne costituisce infatti una modifica, come tale soggetta alla previa consultazione della popolazione interessata ai sensi dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione e della corrispondente norma dello statuto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Campania 7 luglio 2003, n. 14 (Cambio di denominazione del “Comune di Ascea” in “Comune di Ascea-Velia”).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.